

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

TITOLO I –DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1
(OGGETTO)

1. Il presente Regolamento disciplina, in osservanza delle vigenti disposizioni nazionali e regionali, i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria intendendosi per tali: quelli relativi alla destinazione ed uso dei cadaveri, nati morti e prodotti del concepimento, ossa, ceneri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi; quelli relativi ai trasporti funebri, alla costruzione, gestione, custodia del cimitero e locali annessi, alla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata, alla cremazione, dispersione ed affidamento ceneri ed in genere a tutte le attività connesse con la cessazione della vita.
2. La presente normativa regolamentare è formulata in osservanza delle seguenti disposizioni:
 - D.P.R. 10 settembre 1999, n. 285 (Approvazione del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria) di seguito DPR n. 285/1990
 - Legge 30 marzo 2001, n. 130(Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri) di seguito L. n.130/2001
 - Decreto del Ministero della salute del 09/07/2002
 - D.P.R. n. 254 del 15/07/2003 (Regolamento smaltimento rifiuti sanitari)
 - Legge Regionale 18 novembre 2003, n. 22 (Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali) di seguito L. R. n. 22/2003
 - Regolamento Regionale 9 novembre 2004, n. 6 (Regolamento Regionale in materia di attività funebri e cimiteriali) di seguito R.R. n. 6/2004
 - Delibera G. R. Lombardia 21 gennaio 2005, n. 20278: Attuazione del regolamento regionale n. 6 in materia di attività funebri e cimiteriali. Approvazione dei contenuti formativi per gli operatori esercenti l'attività funebre (art. 32), dei modelli regionali (artt. 13, 14, 30, 36, 37, 39 e 40 comma 6) nonché delle cautele igienico-sanitarie di cui all'art. 40, comma 4;
 - Legge Regionale 8 febbraio 2005, n. 6, art. 6, comma 6. Regolamento servizi funerari – Regione Lombardia

ART. 2
(COMPETENZE)

1. Le funzioni di Polizia Mortuaria del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo ed Autorità Sanitaria Locale. Il Sindaco si avvale, per l'espletamento di detti compiti del responsabile dei Servizi Cimiteriali ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs.n.267/2000.
Concorrono con il Responsabile incaricato della gestione dei servizi cimiteriali, all'esercizio delle varie attribuzioni in materia cimiteriale, il Responsabile del Servizio Programmazione, gestione e controllo lavori pubblici ed il Responsabile del Servizio Pianificazione e Governo del Territorio - Ambiente ed Igiene Urbana, per la parte tecnica (opere edilizie per nuove costruzioni, completamenti e ampliamenti, manutenzione, vigilanza delle operazioni materiali di esumazione ed estumulazioni, ecc.) e l'Ufficiale dello Stato Civile per le funzioni attribuite dalla legge. Spetta al Responsabile incaricato della gestione dei servizi cimiteriali la stipula delle concessione – contratto e qualora il Comune decida che il servizio sia affidato a terzi, il controllo sul soggetto gestore per la parte giuridico – amministrativa.
2. Le funzioni e l'organizzazione degli Uffici Comunali in materia di Polizia Mortuaria e di attività comunque connesse ai cimiteri sono determinate dal Regolamento di Organizzazione e strumenti operativi.
3. I servizi cimiteriali possono essere gestiti secondo le forme di cui all'artt. 112 e113 del T.U. del D.Lgs.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, anche in commistione tra loro, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere.
4. Per i servizi cimiteriali gestiti nelle altre forme l'organizzazione del servizio è stabilita dai relativi contratti di servizio.

ART. 3
(RESPONSABILITÀ)

1. Il Comune, ovvero chi opera per esso, cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone ed alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per danni causati dall'uso di mezzi e strumenti, di sua proprietà a disposizione eventualmente dei terzi affidatari e del pubblico, in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente sia per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non sia penalmente rilevante.
3. I soggetti privati che operano all'interno del cimitero sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza per l'attività specifica ed il mancato rispetto di quanto previsto dalla normativa o dalle prescrizioni impartite, potrà essere oggetto della revoca dell'autorizzazione ad operare all'interno del cimitero.

ART.4
(SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO)

1. I Servizi afferenti l'attività funebre e cimiteriale sono generalmente a titolo oneroso secondo la legislazione nazionale e regionale vigente e, per alcuni di seguito elencati, sulla base delle tariffe stabilite dall'Amministrazione Comunale:
 - Inumazione;
 - Esumazione ordinaria e straordinaria;
 - Tumulazione;
 - Estumulazione ordinaria e straordinaria;
 - Dispersione ceneri
2. Tra i servizi gratuiti, invece, sono compresi:
 - Deposizione delle ossa/ceneri in ossario o cinerario comune;
 - La raccolta e trasferimento all'obitorio comunale dei deceduti sulla pubblica via od in luogo pubblico;
 - l'uso del deposito mortuario nel caso di necessità del Comune così come stabilito al comma 5 art.9 del regolamento Regionale n.6/2004.
3. Le operazioni di inumazione ed esumazione ordinaria sono gratuite nel caso di cadavere di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari. L'accertamento dello stato di indigenza o di appartenenza a famiglia bisognosa viene svolto e dichiarato dal settore Servizi Politiche Sociali del Comune. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossario o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa. Il disinteresse da parte dei familiari è accertato:
 - in caso di decesso dall'assenza di posa degli ornamenti previsti ; l'eventuale successiva richiesta di posa di tali ornamenti comporterà, prima dell'esecuzione dei lavori, l'obbligo del versamento della tariffa di inumazione;
 - in caso di esumazione dal fatto che i resti mortali vengono conferiti nell'ossario comune.

ART.5
(ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO)

1. Presso il Cimitero è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo e/o informatico, il registro di cui all'art. 52 del DPR n. 285/1990, perché possa essere compilato cronologicamente degli addetti.
2. Sono inoltre tenuti, all'interno degli Uffici Comunali o nel Cimitero, in maniera ben visibile al pubblico:
 - l'orario di apertura e chiusura dei Cimiteri;
 - copia del presente Regolamento;
 - ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241.
 - L'elenco dei campi soggetti ad esumazione ed estumulazione nel corso dell'anno.
3. Le tariffe delle operazioni cimiteriali sono esposte, in apposita bacheca, presso il Cimitero.

CAPO II –DEPOSITO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

ART. 6 (DEPOSITI DI OSSERVAZIONE)

1. Il Comune di Cesate provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei o presso ospedali o altri istituti sanitari ovvero in edifici rispondenti allo scopo per ubicazione e requisiti igienici. Tali servizi potranno essere assicurati anche mediante forme di convenzionamento con strutture aventi requisiti di legge (art. 4 legge regionale Lombardia n. 22/2003 e art. 41 del regolamento regionale n. 6/2004).
Ogni cimitero deve avere una camera mortuaria per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento. Nel caso in cui il cimitero non abbia il deposito di osservazione funziona come tale la camera mortuaria. In tali casi il corpo deve essere posto nelle condizioni descritte nel presente articolo.
2. L'ammissione nel deposito di osservazione è autorizzata dal responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto salma di persona accidentata o dall'Autorità Giudiziaria, ovvero dal Sindaco in caso di eventi eccezionali ai sensi del comma 7 art.41 del R.R.n.6/2004.
3. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospettate tali e quelle di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi, sono tenute in osservazione in locale idoneo presso ospedali o altri Istituti rispondenti ai requisiti di legge.
4. Il Comune provvede, altresì al deposito mortuario in locali idonei nell'ambito cimiteriali per l'eventuale sosta di feretri racchiusi in cassa prima del seppellimento per un massimo di 24 ore.
5. Nel deposito mortuario di regola è vietata la permanenza di persone non addette al servizio; è altresì vietato introdurre fiori in genere (corone, cuscini, etc) ovvero altri ornamenti non strettamente necessari per la successiva sepoltura.

CAPO III - FERETRI.

ART. 7 (DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEI FERETRI)

1. Trascorso il periodo di osservazione il cadavere può essere deposto nel feretro. Nessun cadavere può essere sepolto se non chiuso in un feretro aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 9
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che un solo cadavere; madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. Il cadavere deve essere collocato nel feretro rivestito con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolto in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposta nella cassa con gli indumenti di cui è rivestita ed avvolta in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante o con altre cautele che fossero individuate dalla Giunta Regionale.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività il dirigente dei servizi di igiene pubblica dall'ASL detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

ART. 8 (CHIUSURA FERETRI)

1. La verifica e chiusura dei feretri è eseguita, secondo quanto disposto nel R.R. n. 6/2004 e i suoi allegati, dall'incaricato al trasporto con la sola esclusione dei feretri destinati all'estero per i quali è competente l'ASL.

ART. 9
(CARATTERISTICHE DEI FERETRI PER LE INUMAZIONI, TUMULAZIONE, CREMAZIONE E TRASPORTI)

1. Nel caso in cui sia il trasporto, che la sepoltura, che la cremazione avvengano nell'ambito del territorio della Regione, le casse sono dotate dei requisiti e sono confezionate nei modi stabiliti nell'allegato 3 al regolamento Regionale n. 6/2004. Per le inumazioni, le cremazioni e le tumulazioni in loculi aerati sono utilizzate soltanto casse di legno.
2. Negli altri casi, cioè quando i feretri sono provenienti o destinati fuori dall'ambito della Regione Lombardia, i requisiti delle casse sono quelli stabiliti dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Regolamento di Polizia Mortuaria)
3. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre alla distanza del trasporto funebre e cioè:
 - a) per inumazione:
il feretro deve essere in legno con rifiniture in materiale biodegradabile, al fine di favorire la mineralizzazione. A tale scopo è opportuno che siano impiegate vernici che non ritardino il processo di mineralizzazione;
le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm.2 e superiore a cm.3;
la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75, del D.P.R.n.285/1990;
i feretri di cadaveri provenienti da altri Comuni od estumulate, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;
 - b) per tumulazione:
il cadavere deve essere racchiuso in duplice cassa, l'una di legno (preferibilmente esterna), l'altra in metallo ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 e 31 del D.P.R. n. 285/1990 e dal R.R. n.6/2004;
 - c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a Km.100, all'estero o dall'estero, qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:
si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché agli artt. 27,28 e 29 del D.P.R. n.285/1990, se il trasporto è per o dall'estero.
 - d) per i trasporti da Comune a Comune con percorso non superiore ai Km. 100:
è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm.25, a norma dell'art.30, punto 5, del D.P.R. n. 285/1990.
 - e) cremazione:
il cadavere deve essere racchiuso unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;
il cadavere deve essere racchiuso unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro 100 Km dal Comune di decesso;
il cadavere deve essere racchiuso in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) in ogni altro caso.
Sono fatte salve le disposizioni e/o autorizzazioni emanate dal ministero della sanità relative all'uso dei materiali diversi da quelli previsti dall'art. 30 del D.P.R. n. 285/1990.
4. I trasporti di cadaveri di persone morte per malattia infettive-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla precedente lettera b). Devono qui intendersi i trasporti entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune (art.24 del D.P.R. n. 285/1990).
5. Se un cadavere, già sepolto, viene esumato o estumulato per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se dal caso, da parte degli operatori cimiteriali che eseguono l'operazione o dal personale tecnico ispettivo dell'ASL, nei casi di cui ai successivi articoli del presente regolamento, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm.0,660.
6. Se il cadavere proviene da un altro Comune, deve essere verificata la corrispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'ideale apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.
7. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal ministero della sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 285/1990.

8. Sia la cassa di legno sia quella in metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
9. E' consentita l'applicazione alle casse metalliche di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione. In questo caso si ritiene superflua la cerchiatura del feretro di cui all'art. 30/11 D.P.R.n. 285/1990(circolare esplicativa M.S. del 24/06/1993, n. 24)

ART.10
(FORNITURA GRATUITA DEI FERETRI)

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art. 9 lettera a) e lettera e) per la sepoltura in campo comune per i cadaveri di persone appartenenti a famiglie indigenti o bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.
2. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Funzionario Responsabile dei Servizi Politiche Sociali del Comune.

ART. 11
(PIASTRINA DI RICONOSCIMENTO)

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome del cadavere contenuto e le date di nascita e di morte.
2. Per il cadavere di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

CAPO IV – SERVIZIO FUNEBRE E TRASPORTI FUNEBRI

ART. 12
(IL SERVIZIO FUNEBRE)

1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi del trasporto funebre sono fissati con ordinanza del Sindaco.
2. Il servizio funebre, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 27 T.U. legge pubblica sicurezza, comprende la deposizione e la composizione del cadavere nella cassa, il prelievo del feretro dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto al luogo ove si eseguono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta.
3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore può farsi durante il percorso.
4. In tutti i casi l'ufficiale di Stato Civile comunicherà al comando di Polizia Locale lo svolgimento del funerale perché vengano adottati gli opportuni provvedimenti di circolazione necessari allo svolgimento del corteo funebre
Per motivi di viabilità, motivati e relazionati per iscritto dal Comando di Polizia Locale, si potrà limitare o vietare i cortei a piedi.

ART. 13
(TRASPORTI FUNEBRI)

1. Il Comune non esercita attività di trasporto funebri.
2. Il trasporto funebre può essere effettuato da ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso della necessaria autorizzazione del Comune ove ha sede commerciale la ditta individuale, società, o altra persona giuridica, rilasciata sulla base del possesso dei requisiti stabiliti con il regolamento regionale n. 6/2004 (art. 31 e segg.).
3. Il Comune si occupa dei trasporti funebri e del funerale (fornitura bara), ove necessario, nei seguenti casi:
 - Servizio obbligatorio di trasporto di cadavere nei casi di indigenza del defunto stato di bisogno della famiglia o disinteresse dei familiari, risultante da relazione dei Servizi Politiche Sociali;

- Servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico.

Ai fini dell'esecuzione dei trasporti obbligatori di cui al presente articolo, il Comune si avvale, con criteri di turnazione, dei soggetti esercenti l'attività funebre, con sede di rappresentanza o sede commerciale nel Comune o in caso di assenza nei comuni limitrofi.

ART. 14

(ORARI)

1. I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza dal Sindaco. Con lo stesso provvedimento il Sindaco disciplina le modalità integrative al presente regolamento nonché i percorsi consentiti.
2. Il Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria fisserà di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario dell'ora del decesso; fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà provvedimenti che si rendano necessari trasmettendo gli eventuali ordini del personale incaricato.
3. I carri per trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno 15 minuti prima dell'ora fissata.

ART. 15

(TRASPORTO DELLE SALME)

1. Il trasporto delle salme deve essere autorizzato dall'attestazione rilasciata dal medico curante o comunque appartenente al Servizio Sanitario Nazionale così come previsto dall' art. 39 del Regolamento Regionale n. 6/2004.
2. Il trasporto di salma ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli art. 37 e 39 del Regolamento Regionale n. 6/2004; il mezzo deve essere chiuso anche temporaneamente in modo che sia impedita la vista dall'esterno.
3. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc.. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

ART. 16

(NORME GENERALI PER I TRASPORTI)

1. In ogni trasporto sia all'interno del Comune, sia da Comune a Comune, sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente articolo 9, alla normativa nazionale e regionale in materia.
2. Il trasporto di cadaveri è autorizzato dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali o del responsabile del procedimento del Comune ove è avvenuto il decesso, previa domanda da parte degli interessati.
3. Il trasporto di cadavere, di resti e di ceneri precedentemente tumulate, è autorizzato dal Responsabile di Servizio del Comune di sepoltura, previa domanda degli interessati.
4. Il trasporto di cadavere o parti di esso rinvenuto sul territorio comunale è disposto ed autorizzato dall'Autorità Giudiziaria.
5. E' a cura del Comune/soggetto gestore, in relazione alle competenze tecnico- amministrative degli addetti al servizio, accertare la regolarità dei documenti accompagnatori e delle caratteristiche dei feretri e urne resti ossei/ceneri che giungono al Cimitero.
6. E' a cura del Comune /soggetto gestore accertare l'idoneità dei soggetti che effettuano il trasporto.
7. In caso di arrivo o di partenza del cadavere con sosta in chiesa, limitata alla celebrazione religiosa, con prosecuzione diretta per il cimitero o per altro Comune, il trasporto è eseguito interamente da terzi (autorizzati secondo le disposizioni nazionali e secondo quanto previsto nel R.R. n.6/2004)
8. Per i motivi di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco osservate le norme di cui all'art. 25, comma 1 e 2, del D.P.R. n. 285/1990.

ART. 17
(TRASPORTI IN LUOGO DIVERSO DAL CIMITERO)

1. Il trasporto di cadaveri nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero, é autorizzato dal Sindaco con Decreto a seguito di domanda degli interessati, secondo quanto previsto dall'art. 102 del DPR 285/90.

ART. 18
(TRASPORTI ALL'ESTERO O DALL'ESTERO)

1. Il trasporto di cadaveri per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10.02.1937, approvata con R.D. 1.7.1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione.
Nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del DPR 285/90; nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del Regolamento precitato e dai provvedimenti regionali LR. 22/2003 e RR n. 61/2004.
2. Per i trasporti per l'estero di cui all'art. 29 del DPR 285/90, il Responsabile del Servizio di Igiene dell'ASL del Comune in cui avviene la chiusura del feretro provvede al rilascio della certificazione prevista.

ART. 19
(TRASPORTO DI CENERI E RESTI)

1. Il trasporto fuori Comune da e per l'estero di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal funzionario competente.
2. La convenzione di Berlino non si applica al trasporto di ceneri o di resti mortali completamente mineralizzati.
3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di cadaveri non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili, fermo restando l'autorizzazione del Sindaco di cui agli artt. 24, 27, 28 e 29 del DPR 285/90.
4. Le ossa umane ed i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,66, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche previste dalla normativa vigente.
6. Per il trasporto delle ceneri ai fini della dispersione, vale come autorizzazione al trasporto la stessa autorizzazione alla dispersione.
7. Per il trasporto di urna cineraria ai fini dell'affidamento, vale quale autorizzazione al trasporto la stessa dichiarazione di cui all'art. 14, comma 6 del Regolamento Regionale n. 6/2004.

ART. 20
(RITI RELIGIOSI)

1. I ministri di culto, sia della chiesa cattolica che degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
2. Il cadavere può sostare in chiesa o luogo di culto per il tempo necessario alla cerimonia religiosa.
3. In caso di cerimonie o di particolari onoranze la sosta deve essere preventivamente autorizzata dal Sindaco.
4. Il Comune potrà assicurare spazi pubblici idonei allo svolgimento dei funerali civili e religiosi; questi spazi devono consentire la riunione di persone e lo svolgimento dell'orazione funebre nel rispetto delle volontà del defunto e dei suoi familiari. Detti spazi dovranno essere individuati con ordinanza Sindacale.
L'uso degli spazi per i funerali suddetti è gratuito.

CAPO V:IMPRESE POMPE FUNEBRI

ART.21 (FUNZIONI – LICENZA)

1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono provvedere al:
 - a) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari;
 - b) vendita di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale;
 - c) trasporto di cadavere, inteso come trasferimento del cadavere dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o crematorio;
2. L'attività funebre è svolta da ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso della necessaria autorizzazione del Comune ove ha sede commerciale e/o legale la ditta individuale, società, o altra persona giuridica, rilasciata sulla base del possesso dei requisiti stabiliti con l'articolo 31 e seguenti del Regolamento Regionale n. 6/2004.
3. Il Comune, ove hanno sede i soggetti di cui al comma precedente, rilascia l'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre. L'autorizzazione, rilasciata dal Servizio Commercio, è comprensiva delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia di commercio e agenzia d'affari e abilita altresì allo svolgimento del trasporto funebre. Qualora le attività siano svolte in forma disgiunta tra loro permangono gli obblighi autorizzativi vigenti in materia di commercio, agenzia d'affari e trasporto nonché il possesso dei requisiti, compresi quelli formativi, relativi a ciascuna attività.
4. L'impresa si assume tutte le spese, i rischi e le responsabilità derivanti dal servizio, tenendo indenne il comune anche sotto il profilo fiscale ed amministrativo.
5. L'impresa è responsabile verso L'Amministrazione comunale dell'operato e del contegno dei propri dipendenti.

ART.22 (DIVIETI)

1. E' fatto divieto alle imprese:
 - a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, in particolare all'interno dei luoghi di cura, di degenza e del cimitero;
 - b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
 - c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
 - d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.
2. I soggetti autorizzati all'esercizio di attività funebre non possono:
 - a) gestire obitori, depositi di osservazione, camere mortuarie all'interno di strutture sanitarie o sociosanitarie;
 - b) gestire cimiteri, ivi compresa la loro manutenzione. Qualora il soggetto svolga anche tale attività è d'obbligo la separazione societaria ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della legge regionale.

TITOLO II: CIMITERO CAPO I CIMITERO

ART. 23 (UBICAZIONE)

1. Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie, R.D. 27.7.1934, n. 1265, e degli artt. 3 e segg. del Regolamento Regionale n. 6/2004, il Comune provvede al servizio di seppellimento nel cimitero di via Verdi.

ART. 24
(VIGILANZA E PROGRAMMAZIONE)

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui all'art. 102 del D.P.R.n.285/1990 e contenute nel R.R. 6/2004.
2. L'ordine e la vigilanza nel cimitero spettano al Sindaco, che li esercita anche a mezzo di terzi affidatari.
3. Alla gestione ed alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt. 112 e segg. del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, tenendo conto di quanto previsto dall'art. 33, comma 4 del Regolamento Reg., n.6/2004 e dell'art. 9, comma 3 della legge regionale n. 22/2003.
4. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale cimiteriale.
5. Compete al Comune il rilascio delle autorizzazioni di inumazione, tumulazione, esumazione ed estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R.n.285/1990 e dell'art.5 del Regolamento Regionale n.6/2004 possono essere espletate dal terzo affidatario dei servizi cimiteriali.

ART. 25
(REPARTI SPECIALI)

1. Nell'interno del cimitero il piano cimiteriale, di cui all'art. 54 D.P.R. 285/90, può individuare dei reparti speciali destinati al seppellimento dei cadaveri e alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniera.
2. Le spese per le opere necessarie per tali reparti e la corresponsione del canone per la concessione in uso dell'area secondo la tariffa vigente sono a totale carico delle comunità richiedenti.
3. All'interno del Cimitero comunale potrà essere prevista dal Piano cimiteriale un'area destinata a "Giardino delle rimembranze" per lo spargimento delle ceneri, come disciplinato dall'art.56 del presente Regolamento.

ART 26
(AMMISSIONE NEL CIMITERO)

1. Nel Cimitero comunale possono essere sepolti, quando non venga richiesta altra destinazione, senza distinzione di origine, cittadinanza, di religione, i cadaveri, i nati morti e prodotti del concepimento, ossa, ceneri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, di:
 - persone decedute nel territorio comunale, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - persone che, ovunque decedute, al momento della morte avevano nel Comune di Cesate la propria residenza;
 - persone decedute residenti nel Comune di Cesate;
 - persone che , indipendentemente dalla residenza e dal luogo del decesso, siano già concessionarie nel Cimitero, di sepoltura privata , individuale o di famiglia sino al completamento del sepolcro;
 - religiosi nativi e/o operanti al momento del decesso nel Comune di Cesate;
 - i nati morti ed i prodotti del concepimento cui all'art. 7 del DPR 285/1990 i cui genitori siano residenti nel Comune di Cesate;
 - le persone non residenti al momento del decesso in quanto ricoverate presso Residenze Socio Assistenziali, previo accertamento che l'emigrazione dal comune di Cesate presso altro comune sia avvenuto in conseguenza del ricovero.
 - persone non residenti ma aventi il coniuge già sepolto nel cimitero comunale
 - persone non residenti in vita nel Comune, se legate ad un rapporto di parentela in linea retta di primo grado ascendente (genitori) o discendenti (figli) con cittadini residenti nel Comune, verificata la disponibilità dei posti da parte dell'Amministrazione.;
2. Si intendono residenti anche i soggetti che, seppur non iscritti nei registri anagrafici hanno presentato istanza di trasferimento della residenza nel Comune di Cesate e sia acquisita l'attestazione che le procedure per la formalità della pratica di residenza siano concluse, come dichiarato dall'ufficio anagrafe.

3. La Giunta Comunale potrà ammettere nel Cimitero, alle condizioni che stabilirà con apposito atto, persone decedute che si sono distinte per particolari meriti e benemerenze in ambito culturale, scientifico, artistico, sportivo, sociale, civico e religioso, su richiesta dei soggetti di cui all'art. 27 del presente regolamento.

ART. 27

(SOGGETTI TITOLARI DEL DIRITTO DI DISPORRE DEI CADAVERI)

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente regolamento, i soggetti che hanno titolo giuridico a disporre per la sepoltura del cadavere, fatta eccezione per la cremazione per la quale si rimanda a quanto previsto dall'art. 12 del R.R. n. 6/2004 sono: il coniuge o in difetto di questi, il parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del Codice Civile, o, nel caso di concorso di più parenti e/o affini dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.
2. In sostituzione dei soggetti di cui al comma 1 il titolo giuridico a disporre della sepoltura può essere esercitato da un soggetto munito di speciale procura redatta nella medesima forma della concessione-contratto.

CAPO II:DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO CIMITERIALE

ART. 28

(DISPOSIZIONI GENERALI)

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, le misure delle fosse per adulti e per minori di dieci anni di età, la loro profondità, la distanza delle fosse l'una dall'altra e l'ordine di impiego, sono stabiliti dal Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria n. 285/90 così come modificato ed integrato dal vigente R.R. n. 6/2004.
3. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero può avere aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti, D.P.R. n.285/1990 e dell'art.22 e segg. del Regolamento Regionale n.6/2004.
4. L'Amministrazione determina, per le sepolture private, l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R.n. 285/1990 e dai successivi articoli del presente regolamento.

ART. 29

(PIANO CIMITERIALE)

1. Il Comune è tenuto ad adottare un piano cimiteriale che recepisca le necessità di servizio nell'arco di almeno 20 anni, secondo le nuove norme dettate dalla L. R n. 22/2003 e dal R.R. n. 6/2004 e relativi allegati.
2. Il nuovo piano cimiteriale potrà prevedere il Giardino delle Rimembranze per la dispersione delle ceneri ed il cinerario comune ed altresì l'adeguamento di tutte le sepolture realizzate in maniera difforme a quanto previsto dal comma 4 dell'art. 6 del R.R. n. 6/2004.
3. I piani cimiteriali sono deliberati dal Comune, sentita l'ASL competente per territorio e l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA). I piani sono revisionati ogni 10 anni e comunque ogni qualvolta si registrano variazioni rilevanti di elementi presi in esame nel piano.
4. La documentazione dei piani cimiteriali, dei progetti di costruzione di nuovi cimiteri ed ampliamento degli esistenti è quella elencata nell'allegato 1 al Regolamento. Reg. n. 6/2004.

CAPO III: INUMAZIONE E TUMULAZIONE

ART. 30 (INUMAZIONE)

1. Le sepolture per inumazione della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, sono effettuate in appositi campi comuni previsti nel cimitero comunale.
2. Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo con soluzione di continuità.
3. La sepoltura nei campi decennali destinati ad inumazione è soggetta al pagamento di una tariffa stabilita dalla Giunta Comunale.
4. Per la inumazione col solo lenzuolo di fibra naturale si osserva l'art. 15, comma 11, del Regolamento Reg. n. 6/2004.
5. Nei campi di cui sopra così come in tutte le altre sepolture comuni si ripongono i cadaveri/resti/ceneri delle persone che non abbiano acquisito il diritto di tumulazione in sepolture private o gli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni.

ART. 31 (CIPPO)

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta da un cippo costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
2. Nei primi sei mesi è consentita la collocazione di contorni fossa, aperti nella parte superiore, costruiti con materiale resistente agli agenti atmosferici ed aventi le dimensioni prescritte per le lapidi
3. E' vietata la posa in opera delle lastre sepolcrali, dei copritomba ed altri ornamenti
4. I cippi e ornamentazioni funerarie in genere, dovranno essere conservati dagli interessati in buono e decoroso stato di manutenzione. Gli ordinativi ed i costi per l'installazione dei cippi, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, competono interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
5. Gli uffici comunali competenti potranno d'ufficio disporre la rimozione di quegli ornamenti che non rispondano alle prescrizioni predette. La comunicazione della posa del cippo dovrà essere presentata all'Ufficio LLPP e manutenzioni su apposito modulo.

ART. 32 (DIMENSIONE DEL CIPPO)

1. Nei campi comuni è consentita la posa di:
 - una lapide di marmo bianco, avente le seguenti dimensioni: cm.60 di altezza, cm.40 di larghezza, cm.3 di spessore, posante su piedistallo dello stesso materiale di dimensioni: cm.40 di larghezza, cm.30 di profondità, cm.6 di altezza.
 - cordonatura perimetrale dello stesso materiale della lapide, di altezza di cm.15 dal piano del cordolo ed avente le seguenti dimensioni: cm.220 x cm.80 x cm.3 di spessore;
 - una lastra, ai piedi della cordonatura e dello stesso materiale della lapide, per poggiare porta fiori e porta lumino, avente le seguenti dimensioni: cm.80 x cm.30 x cm.3 di spessore;
2. Sulla lapide potrà essere infissa la fotografia del defunto, della dimensione di max di cm. 13 x18 in materiale non decomponibile. Sotto la fotografia dovranno essere incisi od applicati esclusivamente il nome ed il cognome del defunto, le date di nascita e di morte.
3. Nei campi comuni è assolutamente vietata qualunque altra opera.

ART. 33 (TUMULAZIONE)

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette di resti mortali o urne cinerarie in opere murarie costruite nel cimitero comunale, per conservarvi per un periodo di tempo determinato, le spoglie mortali.
2. La tumulazione è a totale carico del richiedente, compresi gli eventuali danni e/o rischi connessi con l'attività richiesta.

3. Le sepolture a tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità previste dai successivi articoli del presente regolamento comunale.
4. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. n. 285/1990 così come modificate ed integrate dall'allegato 2 del R.R. n. 6/2004.
5. E' vietata la manomissione dei vialetti del cimitero, possono essere manomessi solo per:
 - manutenzione ordinaria e straordinaria dei vialetti medesimi;
 - riparazioni degli impianti;
 - eventuali deroghe espressamente concesse dall'Ufficio Tecnico.
6. Nella tumulazione è vietato sovrapporre un feretro all'altro; ogni feretro deve essere collocato in un loculo (tumulo o nicchia) separato; i loculi possono essere a più piani sovrapposti, ma in tal caso essi devono avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso ai singoli feretri, in modo che non si debbano manomettere i loculi soprastanti o quelli vicini o, se trattasi di tombe sotterranee.
7. E' consentita la tumulazione di feretri, unicamente se derivanti da pregresse concessioni, in prenotazione e non, in manufatti cimiteriali esistenti alla data del 10/02/2005 senza spazio libero per il diretto accesso al feretro nel rispetto delle prescrizioni contenute nel citato art. 16, commi 8, 9 e 10 del Regolamento Regione Lombardia n. 6/2004.(1)
 - a. Nel caso in cui il concessionario, ovvero il legittimo erede chiede nei suddetti manufatti la sovrapposizione di feretri ad una sepoltura pregressa a regime perpetuo la stessa decade e viene sostituita ex novo con un'altra a tempo determinato, per la durata prevista dal presente regolamento e al pagamento della tariffa di concessione in vigore al momento della richiesta.
 - b. Nel caso in cui il concessionario, ovvero il legittimo erede chiede la sovrapposizione di feretri ad una sepoltura a tempo determinato, la prima concessione deve essere prolungata per un numero di anni pari a quelli occorrenti ad uniformarsi all'ultima sepoltura sovrapposta per la durata prevista dal presente regolamento. In questo caso il concessionario è tenuto al pagamento della tariffa in vigore all'atto della richiesta in proporzione al periodo di prolungamento.
8. La durata delle concessioni cimiteriali stipulate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento nel caso di tombe in sovrapposizione si intende a decorrere dalla data dell'ultima sepoltura.
9. Per tutti i lavori di estumulazione e tumulazione è necessario, ove possibile e previo accordo con i familiari, procedere allo smontaggio del monumento esistente sulla tomba. Lo spostamento del monumento è a totale carico dei parenti.

(1) Art.16, commi 8, 9 e 10 del Regolamento Regione Lombardia n. 6/2004

Comma 8 Per un periodo massimo di venti anni dall'entrata in vigore del presente regolamento è consentita la tumulazione in deroga al comma 4, in loculi , cripte o tombe in genere privi di spazio esterno libero o liberabile per il diretto accesso al feretro, in presenza di tutte le seguenti condizioni:

- a. Il loculo, la cripta o la tomba siano costruiti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, come preventivamente accertato dal comune sulla base della documentazione agli atti, ivi compresa quella che provi l'avvenuta sepoltura di un feretro, o sulla base di altri riscontri obiettivi;*
- b. La tumulazione possa aver luogo con le modalità di cui al comma 9;*
- c. Il comune sia dotato del piano cimiteriale nel quale si prevede l'adeguamento entro venti anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, di tutte le sepolture che derogano a quanto previsto dal comma 4. L'adeguamento può comportare a carico delle sepolture tutte le operazioni necessarie per il rispetto di quanto previsto dal comma 4, ivi comprese la modifica, il trasferimento, la soppressione, l'inutilizzazione; resta ferma, per le sepolture costituenti oggetto di rapporto concessorio già in essere, la necessità di prevedere, in assenza di soluzioni alternative, il rimborso, nella misura strettamente dovuta, della tariffa a suo tempo corrisposta dal concessionario, con esclusione del rimborso del costo di lapidi e monumenti eventualmente rimossi, riposizionati o costruiti e di qualsiasi altro costo sostenuto dal concessionario;*
- d. Il comune stia rispettando la tempistica di adeguamento prevista dal piano cimiteriale;*
- e. La tumulazione sia compatibile con l'adeguamento previsto dal piano cimiteriale;*
- f. La deroga sia prevista dal regolamento comunale. Detto regolamento, ove preveda la deroga, può anche darne disciplina più restrittiva rispetto a quanto previsto dai commi 8,9 e 10.*

Comma 9: Qualora non vi siano pareti di separazione fra i feretri o quando sia necessario per movimentare un feretro spostarne un altro, devono essere adottate congiuntamente le seguenti misure:

- a. Cassa avente le caratteristiche per il loculo stagno;*
- b. Dispositivo atto a ridurre la pressione dei gas, avente le caratteristiche di cui all'allegato 3;*
- c. Separazione di supporto per ogni feretro, onde evitare che una cassa ne sostenga direttamente un'altra.*

Comma 10. In mancanza di una o più condizioni di cui al comma 8 e, in ogni caso, decorso il termine di venti anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, nel loculo, nella cripta o nella tomba possono svolgersi unicamente operazioni cimiteriali di estumulazione. Sono sempre consentite tumulazioni di urne cinerarie e di cassetine di resti ossei.

ART. 34

(AGGIUNTA CASSETTINA)

1. È consentito il collocamento della cassetta contenente le ossa o le ceneri fino ad un massimo di due per i loculi e tombe con tumulo ove sia o meno presente un feretro. Sulla cassetta contenente le ossa dovrà essere apposto, in modo indelebile, il nome e cognome del defunto.
2. Se le dimensioni degli ossari lo consentono il Comune concede il collocamento di un massimo di 2 urne contenenti solo le ceneri.

ART. 35

(TUMULAZIONI PROVVISORIE)

1. E' possibile effettuare tumulazioni provvisorie allorché si verificano i seguenti casi:
 - a) mancanza di manufatti al momento del decesso. In tal caso, allorché si renda disponibile il manufatto, si provvederà alla traslazione della salma con tumulazione nel manufatto richiesto; il costo dell'operazione di traslazione è a carico dell'Amministrazione ;
 - b) in ogni altro caso in cui l'attesa della tumulazione definitiva superi il periodo massimo di sosta consentito in deposito mortuario (24 ore).

Su richiesta degli interessati:

- c) per coloro che hanno ottenuto l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi una sepoltura a tumulazione collettiva, con progetto già presentato fino alla sua agibilità purché sia inferiore a 18 mesi.
 - d) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private nel caso in cui l'attesa della tumulazione definitiva superi il periodo di sosta consentito nel deposito mortuario (24 ore).
2. Il canone di utilizzo – commi c) d) è calcolato in trimestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero. Il canone relativo al primo trimestre viene riscosso in via anticipata al momento della richiesta.

La durata del deposito provvisorio è fissata dal funzionario competente limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori.

CAPO IV:ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ART. 36

(ESUMAZIONI)

1. Per esumazione si intende il disseppellimento di un cadavere precedentemente inumato. Le esumazioni sono disciplinate dall'art. 20 del R.R. n. 6/2004. Le fosse che vengono liberate a seguito delle operazioni di esumazioni effettuate sono destinate per nuove inumazioni, utilizzando quindi i reparti delle sepolture a sistema di inumazione secondo un criterio di rotazione.
2. Le esumazioni possono essere ordinarie e straordinarie.

ART. 37
(ESUMAZIONI ORDINARIE)

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono, di norma, dopo un decennio dalla inumazione e possono aver luogo in tutti i mesi dell'anno con preferenza per i mesi da gennaio a giugno e nei mesi da settembre a ottobre. Le ossa che si rivengono in occasione delle esumazioni ordinarie vengono diligentemente raccolte e depositate nell'ossario Comune, a meno che i parenti non facciano domanda al Funzionario competente di raccogliergle in cellette o colombari posti al cimitero. In tal caso le ossa devono essere raccolte nelle cassetine di zinco come previsto dall'art. 36 del DPR 285/90.
Non è prevista la presenza di personale tecnico ispettivo del competente servizio ASL. Prima di procedere all'attivazione di tutte le operazioni di esumazione, occorre verificare che i cadaveri da esumare non siano portatrici di radioattività; in caso positivo si applica quanto previsto dal comma 12 dell'art. 20 del R.R. n. 6/2004.
2. L'informativa alla cittadinanza circa i periodi di effettuazione delle operazioni di esumazione ordinaria allo scadere del diritto d'uso di sepoltura, massiva è eseguita a norma dei commi 4 e 5 dell'art. 20 del R.R. n. 6/2004, I soggetti di cui all'art. 27 del presente regolamento possono presenziare allo svolgimento di dette operazioni.
3. Agli operatori cimiteriali spetta stabilire se il cadavere risulta mineralizzato o meno.
4. I trattamenti a cui possono essere sottoposti i resti mortali, cioè quanto risulta dei cadaveri inumati al momento della esumazione quale ne sia il loro stato, sono:
 - a) permanere nella fossa originaria / trasferimento in contenitori di materiale biodegradabile in altra fossa, posta in un reparto appositamente individuato (campo indecomposti) nel caso in cui i resti mortali debbano ancora completare il processo di mineralizzazione; in tali casi è consentito il ricorso ad additivi, sia direttamente sui resti mortali sia nell'immediato intorno del contenitore, che abbiano caratteristiche biodegradanti e che siano in grado di favorire i processi di scheletrizzazione, a condizione che tali sostanze additive non presentino caratteri di tossicità o di nocività né abbiano caratteri tali da inquinare il suolo o la falda idrica sottostante. Il periodo di mantenimento nella fossa originaria o di reinumazione è fissato in modo diverso a seconda che si ricorra o meno all'impiego delle sostanze additive e precisamente: in 5 anni se non vi si ricorre ed in 2 in caso positivo;
 - b) avvio a cremazione previo assenso degli aventi diritto come individuati dal comma 11 dell'art. 20 del R.R. n. 6/2004;
 - c) tumulazione in sepoltura privata se richiesto dai soggetti di cui all'art. 27 del presente regolamento.
5. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di ossa o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, durante il periodo di pubblicità preventiva delle operazioni di esumazione di cui al comma 4 dell'art. 20 del R.R. n. 6/2004, si intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal Comune indicato nell'atto di regolazione delle esumazioni ordinarie. Tale trattamento può consistere nella deposizione delle ossa nell'ossario comune, nella reinumazione così come disciplinata alla lettera a) o avvio a cremazione (art.3,lett.G) della legge 30/03/01 n. 130)
6. E' esclusa la legittimità di una collocazione delle ossa raccolte a seguito di esumazioni in fosse destinate ad inumazione.

ART. 38
(ESUMAZIONI STRAORDINARIE)

1. Le esumazioni straordinarie, ossia eseguite prima del prescritto turno ordinario di rotazione decennale, sono ammesse soltanto nei seguenti tre casi:
 - a) per ordine dell'Autorità Giudiziaria;
 - b) trasporto in altra sepoltura privata;
 - c) cremazione.

Le esumazioni straordinarie possono essere eseguite in tutti i periodi dell'anno con preferenza per i mesi da gennaio a giugno e nei mesi da settembre a ottobre. Non è prevista la presenza di personale tecnico ispettivo dell'ASL fatto salvo il caso in cui gli operatori cimiteriali ravvisino la necessità dell'adozione di particolari misure

2. La constatazione della perfetta tenuta del feretro e l'adozione di tutte le cautele necessarie affinché il trasferimento in altra sede possa essere eseguito senza pregiudizio per la salute pubblica, devono essere eseguite dagli operatori cimiteriali.
3. Le esumazioni straordinarie, di cui alle lett. b) e c) sono richieste con apposita istanza dai soggetti di cui all'art. 27 del presente regolamento e sono autorizzate dal Responsabile di Polizia Mortuaria del Comune. Tale autorizzazione prevede:
 - a) la preliminare verifica che non si tratti di salma portatrice di radioattività o deceduta per causa di malattia infettiva contagiosa ricompresa nell'elenco delle malattie infettive-diffusive pubblicato dal Ministero della Sanità o diversamente rilevato. In caso positivo, vi è l'obbligo di acquisizione della dichiarazione da parte dell'ASL che l'esumazione può essere eseguita senza alcuna pregiudizio per la salute pubblica;
 - b) la verifica dell'avvenuto versamento della tariffa prevista per il servizio di esumazione straordinaria;
 - c) la verifica della destinazione della salma esumata in altra sepoltura o la presenza dell'autorizzazione alla cremazione.
4. Non sono consentite esumazioni straordinarie per indagini private, né è possibile traslare la salma in altro campo di inumazione.

ART.39
(ESTUMULAZIONI)

1. Per estumulazione si intende il disseppellimento di un cadavere precedentemente tumulato. Le estumulazioni sono regolate dall'art. 20 del R.R. n. 6/2004.
2. Le estumulazioni possono essere ordinarie e straordinarie.

ART. 40
(ESTUMULAZIONI ORDINARIE)

1. Le estumulazioni ordinarie si eseguono alla scadenza del periodo di concessione o, per effettuare altra tumulazione quando siano trascorsi almeno venti anni dalla tumulazione.
2. Il disseppellimento di una salma tumulata in una concessione perpetua, si considera estumulazione ordinaria allorquando venga eseguito dopo 20 anni dalla tumulazione.
3. Le estumulazioni ordinarie possono avere luogo in tutti i mesi dell'anno con preferenza per i mesi da gennaio a giugno e nei mesi da settembre a ottobre. Non è prevista la presenza di personale tecnico ispettivo del competente servizio ASL. Prima di procedere ad eseguire tutte le operazioni di estumulazione ordinaria occorre verificare che i cadaveri da estumulare non siano portatori di radioattività; in caso positivo si applica quanto previsto dal comma 12 art. 20 del R.R. n. 6/2004.
4. L'informativa alla cittadinanza circa i periodi di effettuazioni delle operazioni di estumulazione massive è eseguita a norma dei commi 4 e 5 dell'art. 20 del R.R. n. 6/2004.
5. Agli operatori cimiteriali spetta stabilire se il cadavere risulta mineralizzato o meno, al momento della estumulazione.
6. I trattamenti a cui possono essere sottoposti i resti mortali, cioè quanto risulta dei cadaveri tumulati al momento della estumulazione quale ne sia il loro stato sono:
 - a) trasferimento in appositi contenitori biodegradabili per successiva inumazione in fossa, posta in un reparto appositamente individuato (campo indecomposti), nel caso in cui i resti mortali debbano ancora completare il processo di mineralizzazione; in tali casi è consentito il ricorso ad additivi sia direttamente sui resti mortali sia nell'immediato intorno del contenitore, che abbiano caratteristiche biodegradanti e che siano in grado di favorire i processi di scheletrizzazione, a condizione che tali sostanze additive non presentino caratteri di tossicità o di nocività né abbiano caratteri tali da inquinare il suolo o la falda idrica sottostante. Il periodo di mantenimento in detta fossa è fissato in modo diverso a seconda che si ricorra o meno all'impiego delle sostanze additive e precisamente: in 5 anni se non vi si ricorre e in 2 in caso positivo;
 - b) avvio a cremazione previo assenso degli aventi diritto come individuati dal comma 11 dell'art. 20 del R.R. n.6/2004;
 - c) tumulazione in sepoltura privata, se richiesto dai soggetti di cui all'art. 26 del presente regolamento.

7. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di ossa o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, durante il periodo di pubblicità preventiva delle operazioni di estumulazione di cui al comma 4 dell'art. 20 del R.R. n. 6/2004, si intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal Comune indicato nell'atto di regolazione delle estumulazioni ordinarie. Tale trattamento può consistere nella deposizione delle ossa nell'ossario comune, nella inumazione così come disciplinata alla lettera a) o avvio a cremazione.

ART. 41
(ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE)

1. Le estumulazioni straordinarie si eseguono prima della scadenza della concessione, ovvero prima che siano decorsi 20 anni dalla tumulazione per i loculi stagni;
2. Le estumulazioni straordinarie possono essere eseguite in tutti i periodi dell'anno con preferenza per i mesi da gennaio a giugno e nei mesi da settembre a ottobre.
3. Non è prevista la presenza di personale tecnico-ispettivo dell'ASL ad eccezione dei seguenti casi:
 - a) il trasporto in altra sepoltura consista nella inumazione in campo decennale ove la salma deve permanere per 10 anni;
 - b) gli operatori cimiteriali ravvisino la necessità dell'adozione di particolari misure di natura igienico-sanitaria.
4. Alle estumulazioni straordinarie si applicano le disposizioni relative alle esumazioni straordinarie previste dai commi 1, 3, 4 e 5 dell'art. 38 del presente regolamento.

ART. 42
(OGGETTI DA RECUPERARE)

1. Qualora, nel corso di esumazioni od estumulazioni, si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'ufficio cimiteriale.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 1 anno. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
4. Per il personale incaricato delle operazioni in oggetto costituisce grave fatto, perseguibile anche penalmente, l'appropriazione di qualsiasi oggetto rinvenuto, anche se non reclamato.

ART. 43
(DISPONIBILITÀ DEI MATERIALI)

1. I materiali lapidei costituenti il monumento funebre delle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, non possono essere portati all'esterno e passano in proprietà del Comune, che provvede alla distruzione. Le tombe possono essere nuovamente concesse.
2. Su richiesta degli aventi diritto, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico può autorizzare il reimpiego di materiali e opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura, purché rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura. La richiesta deve essere inoltrata almeno 30 giorni prima delle relative operazioni.
3. Tutti gli accessori alla tomba (fotografia, scritte, addobbi ed accessori vari) che erano collocati sulla sepoltura possono essere concessi alla famiglia che ne faccia richiesta. La richiesta deve essere inoltrata, almeno 30 giorni prima delle relative operazioni, al Responsabile dell'Ufficio Tecnico.
4. Ai rifiuti da attività cimiteriale, comprese le terre di scarico, si applicano le norme del decreto legislativo 05/02/1997 n. 2 e del decreto del Presidente della Repubblica 15/07/2003 n. 254.

CAPO V :CREMAZIONE

ART. 44 (CREMATORIO)

1. Il Comune non disponendo di un impianto di cremazione all'interno del Cimitero per procedere alla cremazione si avvale dell'impianto forno crematorio funzionante più vicino che risulti disponibile.
2. In alternativa, verificata la possibilità di ricorrere ad un impianto specifico, può addivenire ad una speciale convenzione con l'Ente gestore dell'impianto medesimo.
3. L'avente titolo può comunque scegliere il crematorio su tutto il territorio nazionale.

ART. 45 (MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONE DELLA CREMAZIONE)

1. L'autorizzazione alla cremazione di cui alla legge n.130/2001 ed all'art. 12 del Regolamento Regionale n. 6/2004, è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate, ed in particolare dietro la presentazione dei seguenti documenti:
 - estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato.
 - Iscrizione, certificata dal rappresentante legale ad associazioni riconosciute, che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione, in carta libera, scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non è in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione (1);
 - In mancanza di disposizione testamentaria, occorre un atto scritto, dal quale risulti la volontà espressa di cremare il cadavere da parte del coniuge o dei parenti più prossimi, individuati secondo l'art. 74,75,76 e 77 del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata mediante processo verbale all'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso o di residenza del defunto o del dichiarante. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del Comune di ultima residenza del defunto.

A migliore precisazione si riportano alcune modalità di comportamento a fronte di particolari casi, quali:

- Dichiarazione del coniuge in stato di separazione.
Se la sentenza di separazione non è passata in giudicato – vale a dire se non esiste sentenza di divorzio – è al coniuge che viene riconosciuto il diritto di espressione di volontà.
- Dichiarazione del coniuge il cui matrimonio venne contratto in seconde nozze: ha facoltà esclusiva di esprimersi.
- Dichiarazione dei figli del de cuius. In mancanza del coniuge, il primo grado è quello dato dai genitori e figli. Nei casi di soli genitori è necessaria la manifestazione di volontà (congiunta o con atti separati) di entrambi, laddove siano in vita. Nel caso di concorrenza di genitori e di figli del de cuius, trovandosi essi sullo stesso piano, è necessaria la manifestazione di volontà della maggioranza assoluta degli interessati
Nel caso che uno o più dei figli del de cuius sia minore, si rimanda al successivo punto 4)
- Dichiarazione del minore.
Il minore non è legittimato a rendere le dichiarazioni di volontà concernenti la cremazione in quanto privo di capacità di agire (art.2 c.c.). Quando un minore si trovi nella condizione di soggetto tenuto alla manifestazione della volontà alla cremazione, tale volontà deve essere manifestata da chi ne ha la rappresentanza (art. 320 C.C.), cioè dai genitori congiuntamente o da quello di essi che ne ha la potestà in via esclusiva (artt. 155,317,e 317 bis del C.C.) o del tutore (art. 357 e segg. C.C.).
- Dichiarazione di un interdetto.
Se l'interdizione risulta da sentenza passata in giudicato, il soggetto è privo della capacità di agire e non potrà rendere alcuna manifestazione di volontà, ma in suo luogo potrà farlo il tutore (art.424 C.C.)

- Copia del certificato necroscopico, su modello regionale (all.2) da cui risulti escluso il sospetto di reato nella causa di morte.
 - In caso di morte improvvisa e sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'Autorità Giudiziaria recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;
2. La cremazione è consentita anche per i cadaveri precedentemente inumati da dieci anni o tumulati da venti anni (cremazione postuma di resti mortali).
 3. In caso di cremazione postuma e di resti mortali l'autorizzazione viene rilasciata dal Comune di seppellimento, previa acquisizione della documentazione prevista per legge
 4. In caso di decesso di un cittadino straniero che abbia manifestato la volontà di essere cremato tramite disposizioni testamentaria, è necessario accertare che, ai sensi della legge 218/95, il testamento sia conforme ai principi che disciplinano le forme testamentarie nel paese di appartenenza del defunto tramite richiesta presso il Consolato in Italia del paese del deceduto, per acquisire un'attestazione in tal senso, nonché nulla osta che l'ordinamento di quel Paese consente la pratica di cremazione.
 5. Per le singole cremazioni di ossa richieste dagli aventi titolo, si applica la medesima procedura prevista per i resti mortali.
 6. Non possono essere autorizzate cremazioni di cadaveri, resti mortali o parti anatomiche che siano portatori di radioattività. In tali casi è compito del medico necroscopo segnalare al Comune, preventivamente alla cremazione, tali eccezionali circostanze.

(1) Tranne i casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione, fatta in epoca successiva a quella della disposizione testamentaria stessa o a quella dell'iscrizione all'associazione (art. 3, comma 1, lett. B della legge 30 marzo 2001, n. 130)

ART. 46 (URNE CINERARIE)

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente.
2. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione di nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. A richiesta degli interessati ed in base a concessione, l'urna è collocata nel cimitero in apposita celletta, loculo, tomba e/o cinerario comune.
4. Le urne cinerarie possono essere accolte anche in colombari e tombe, appartenenti a privati o ad associazione riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione, costruiti in aree avute in concessione dal Comune nel cimitero, purché sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione.
5. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

ART. 47 (AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI.)

1. Le procedure per la dispersione delle ceneri all'interno del cimitero e/o per la consegna ed affidamento delle stesse ai familiari, sono regolate dalla Legge n. 130/2001, dalla Legge Regionale n. 22/2003 e dal R.R. n. 6/2004 artt. 13 e 14 .
2. L'affidamento dell'urna cineraria ad un familiare è possibile a seguito di presentazione di una dichiarazione del familiare stesso, ai sensi di quanto previsto dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 3 della legge n. 130/2001, individuato in vita dal defunto per l'affidamento delle proprie ceneri, alla quale sia allegata l'espressa volontà del defunto stesso o copia conforme, ritenendo che tale volontà possa essere espressa sia nella forma testamentaria che in altra forma olografa; o volontà manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta degli stessi.
3. La dichiarazione deve essere redatta su modello regionale approvato dalla Giunta e dovranno essere indicati:
 - generalità e residenza del richiedente e della persona cui verrà consegnata l'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;

- il luogo di conservazione;
 - la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna.
 - La conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla.
4. L'urna affidata ai familiari deve essere collocata in un luogo definito, stabile, delimitato, chiuso, a vista o meno; garantito contro ogni profanazione, asportazione, aperture o rotture accidentali; deve essere stabilmente affisso al suolo ovvero a parete.
 5. La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni.
 6. Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle al cinerario comune o provvedere alla tumulazione.
 7. La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'ufficiale di stato civile del comune ove è avvenuto il decesso secondo la volontà del defunto espressa nelle forme di cui all'art. 3, comma 1 lettera b), numeri 1 e 2, della legge 130/2001.
 8. Qualora il defunto abbia disposto per la dispersione delle ceneri, questa avviene con le modalità ed ad opera dei soggetti di cui all'art. 3, lettera c) e d) della legge 130/2001 della legge 30/03/2001 n. 130.
 9. Nella dichiarazione, conforme a modello regionale, dovranno essere indicati il soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri e il luogo ove le ceneri sono disperse secondo l'art. 7, comma 2, della legge regionale.
 10. La dispersione in area cimiteriale avviene nell'apposita area denominata "Giardino delle Rimembranze" ove esistente mediante interramento.
 11. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono deposte nel cinerario comune.
 12. La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'articolo 343 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'ufficio di Stato Civile.
Il secondo esemplare del verbale deve essere consegnato all'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri.

CAPO VI :NORME DI POLIZIA VIGENTI IN AMBITO CIMITERIALE

ART. 48

(GIORNI E ORARI DI APERTURA DEL CIMITERO)

1. Il cimitero è aperto al pubblico secondo gli orari fissati mediante apposita ordinanza comunale, è fatto d'obbligo dell'apertura, escluso il giorno di chiusura settimanale, con orari da concordarsi con l'Amministrazione Comunale per le festività.
2. L'avviso di chiusura è dato, di regola, a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

ART. 49

(DISCIPLINA DELL'INGRESSO)

1. Nel cimitero, di norma, non si può entrare che a piedi.
E' inoltre vietato:
 - introdurre cani o altri animali (salvo che si tratti di cani – guida per non vedenti)
 - introdurre cesti o involti di qualunque sorta senza preventiva autorizzazione dal custode al momento dell'ingresso;
 - l'accesso alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - l'accesso a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;

ART.50
(CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI ALL'INTERNO DEL CIMITERO)

1. Nell'interno dei cimiteri è vietata la circolazione dei veicoli privati, ad eccezione di quelli utilizzati per il trasporto di segni funebri o di materiali.
Questi ultimi, il cui ingresso nel cimitero è consentito soltanto nei giorni feriali, devono avere dimensioni tali da non recare danno alle sepolture, ai monumenti, ai cordoni, alle cunette, ai viali, alle piantagioni, ecc.; possono circolare secondo gli orari e i percorsi prestabiliti e sostare nel cimitero il tempo strettamente necessario per le operazioni di carico e scarico.

ART.51
(DIVIETI SPECIALI)

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo e precisamente:
 - a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati
 - c) introdurre oggetti irriverenti;
 - d) rimuovere dalla tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi;
 - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
 - f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
 - i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie, senza la preventiva autorizzazione del responsabile della custodia del cimitero. Per cortei e operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
 - j) eseguire lavori ed iscrizioni sulle tombe in modo difforme da quanto prescritto dalla normativa vigente, e per le tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari affiggere su pareti interne o esterne al cimitero, su alberi e manufatti in genere, danneggiare beni di ogni natura;
 - k) turbare lo svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - l) esercitare qualsiasi attività commerciale
 - m) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal funzionario responsabile;
2. Nell'interno dei cimiteri é vietata la vendita di oggetti, la distribuzione o l'esposizione di materiale pubblicitario, l'offerta di servizi.
3. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero.
4. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi o frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.
5. Il responsabile della custodia del cimitero o l'agente che accerti la violazione deve inoltre dare notizia dei fatti all'autorità competente, qualora ciò risulti necessario ai sensi della normativa vigente.

ART. 52
(RITI FUNEBRI)

1. All'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al responsabile del Servizio e al Sindaco.

CAPO VII: COSTRUZIONE, ORNAMENTAZIONE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE IN CONCESSIONE

ART 53

(LASTRE PER LOCULI, OSSARI E CINERARI)

1. Le lapidi di chiusura dei loculi /tombe aerati, dei colombari, degli ossari e dei cinerari sono fornite dall'Amministrazione Comunale.
2. Nell'eventualità di una successiva sostituzione della lapide, conseguente a rottura od a necessità di modifica che ne rendano impossibile il riutilizzo, è consentita la collocazione di una nuova lapide – non fornita dall'Amministrazione Comunale – che deve essere del medesimo materiale e colore.
3. Non è consentita la collocazione di un'unica lastra a chiusura di due o più celle o loculi contigui, ad eccezione dei tombe prefabbricate a terra (non areati).
4. La rimozione e la susseguente posa della lastra di copertura dei loculi e degli ossari, effettuata ai fini dell'abbellimento della stessa, deve essere eseguita esclusivamente da parte dell'Impresa incaricata dal concessionario, in caso di rottura della lastra a seguito delle lavorazioni la sostituzione è a carico del concessionario.

ART 54

(ORNAMENTAZIONE DI LOCULI, OSSARI E NICCHIE CINERARIE)

1. Le lastre dei loculi e tombe aerati, dei colombari, degli ossari e dei cinerari devono essere arredate come segue:
 - a. Fotografia/e: da applicare, di norma, nella parte superiore della lastra, centrale o laterale. Di formato quadrato, rettangolare o ovale deve essere contenuta in un rettangolo delle dimensioni massime di cm 13 x 18. In caso di aggiunta di cassetine, senza il rifacimento dell'iscrizione della lastra, può essere autorizzata solo la posa di nuove foto (massimo 2) e relative iscrizioni.
 - b. Generalità del cadavere
2. I concessionari possono richiedere inoltre di apporre sulle lastre:
 - a. Scritte e dediche: le scritte devono essere incise con un massimo di 50 caratteri aventi un'altezza massima di cm. 3.
 - b. Accessori di arredo: sulle lapidi sono ammessi due accessori in marmo o ceramica a mosaico o graffito incise o di spessore massimo di cm. 3.
3. I medaglioni in rilievo non possono sporgere oltre i 3 cm misurati.
4. Sulle singole lastre è ammessa l'applicazione in modo stabile di portalumi e portafiori del medesimo materiale della piastra, di acciaio inossidabile o di altri materiali metallici a condizione che non provochino macchie o aloni sulle lastre di marmo e sulle parti comuni e con sporgenza massima di cm. 15 dal piano della lastra stessa; qualora si verificassero danni il concessionario della sepoltura dovrà provvedere a proprie spese al ripristino delle opere danneggiate.
5. Le opere di abbellimento delle lastre è sottoposta alla richiesta di autorizzazione da presentare al Responsabile dell'Ufficio LLPP e manutenzioni su apposita modulistica.

ART.55

(MONUMENTI PER SEPOLTURE A PAGAMENTO)

1. La posa dei monumenti nei campi giardino e sulle tombe prefabbricate è sottoposta all'autorizzazione rilasciata dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico. I monumenti devono avere dimensioni tali da non invadere le altre aree concesse in uso per le sepolture e i vialetti di passaggio, nonché devono garantire uno spazio, intorno al monumento, sufficiente per la normale manutenzione e pulizia del proprio monumento e di quelli limitrofi (minimo 40 cm dall'altro monumento ovvero 20 cm dal limite della propria concessione).
2. La collocazione, modificazione o restauro dei monumenti e delle lapidi sulle sepolture è soggetta a richiesta di autorizzazione da presentare su apposita modulistica predisposta dall'Ufficio Tecnico, almeno 30 giorni prima dell'esecuzione dei lavori. Anche l'esecuzione dei giardinetti, provvisori e definitivi, e la posa di piccoli arbusti è soggetta a richiesta di autorizzazione da presentare come sopra.

ART 56
(COSTRUZIONE DI CAPPELLE)

1. I singoli concessionari di aree destinate alla costruzione di cappelle devono provvedere, a propria cura e spese, alla costruzione delle stesse.
2. La costruzione è soggetta al titolo abilitativo secondo la normativa edilizia vigente.
Per il rilascio del permesso è dovuto il corrispettivo determinato dalla Giunta Comunale.
3. Le domande per la costruzione di cappelle da presentare al Responsabile del servizio pianificazione e governo del Territorio devono essere presentate entro 12 mesi dalla sottoscrizione della richiesta di acquisto area e corredate dai relativi progetti e contenere una dettagliata descrizione dell'opera progettata, in particolare per quanto si riferisce alla qualità dei materiali da impiegarsi al fine di una valutazione del decoro dell'opera da realizzare.
4. Si devono inoltre unire al progetto i dettagli dei principali particolari costruttivi di carattere decorativo, ed in specie dei cancelli, delle inferriate, dei pilastri e delle vetrate.
Il permesso di cui al comma 2 è necessario anche per i lavori di straordinaria manutenzione delle cappelle.
5. La costruzione delle opere deve in ogni caso essere contenuta nei limiti dell'area concessa, non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti consentire tramite il necessario spazio le opere di manutenzione ordinarie e straordinarie del manufatto. o ai servizi del cimitero e non può avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

ART. 57
(MANUTENZIONE)

1. La manutenzione delle tombe e manufatti spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate, nonché delle lastre di chiusura dei loculi forniti dal Comune.
2. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché, l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.
3. L'Ufficio tecnico vigila sullo stato di manutenzione delle sepolture. Qualora venga accertato che una sepoltura risulti in stato di abbandono il concessionario viene diffidato con provvedimento del funzionario competente ad eseguire, entro congruo termine, le opere specificamente richieste.
4. In caso di inottemperanza da parte del concessionario si procede alla dichiarazione di decadenza, secondo quanto previsto dall'articolo 69 del presente Regolamento.
5. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla è soggetta a comunicazione da presentare all'Ufficio Tecnico.

ART. 58
(MATERIALE ORNAMENTALE)

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto da rendere tali opere non confacenti e/o pericolosi allo scopo per il quale vennero collocate.
2. Gli operatori cimiteriali disporranno il ritiro o la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da rendere impossibile la lettura, o che, in qualunque forma, non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
3. L'adozione dei provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma, è competenza del Responsabile dell'Ufficio LLPP e Manutenzioni, su proposta degli operatori cimiteriali, e previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'albo pretorio e presso il cimitero per 30 giorni, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro. I provvedimenti sono eseguiti dal responsabile della custodia del cimitero.
4. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'artt. 42 e 43 del presente regolamento in quanto applicabili.

ART. 59
(FIORI E PIANTE ORNAMENTALI)

1. Tanto sulle sepolture private, quanto sulle tombe dei campi comuni si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché le radici e i rami non ingombrino le tombe vicine. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, gli operatori cimiteriali li faranno togliere o sradicare, previa diffida diretta da parte del responsabile dell'Ufficio tecnico LLPP e Manutenzioni ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'albo pretorio e presso il cimitero per 30giorni.
2. La formazione e cura dei giardini sulle sepolture in genere è consentita a chiunque, purché nell'esercizio di tale facoltà vengano rispettati i diritti delle sepolture vicine, evitando di oltrepassare i limiti dell'area in concessione e di manomettere il terreno o collocare piante d'alto fusto che possano danneggiare i monumenti circostanti.
L'Ufficio LLPP e Manutenzioni ha la facoltà di far rimuovere le piante o i fiori che possono recare disturbo alle concessioni attigue o ai passanti.
3. Non è ammessa la piantumazione di latifoglie (es. acero rosso), ma solo di alberi o arbusti sempreverdi aventi dimensioni ridotte (es. cipresso nano, ecc.).
4. Gli addobbi di fiori e verde ornamentale devono essere rimossi a cura di chi li ha deposti quando siano avvizziti o presentino aspetto indecoroso.

TITOLO III :CONCESSIONI

CAPO I :TIPOLOGIE E MANUTENZIONI DELLE SEPOLTURE

ART.60
(DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE)

1. L'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune è dato in concessione per le sepolture private, nei limiti previsti dalle presenti norme.
2. In ambito cimiteriale, possono essere individuate aree da concedersi a privati, singoli ovvero Enti ed associazioni, per la costruzione e l'uso, a loro cura e spese, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.
3. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano sepolture in loculi e tombe aereati loculi, tombe, ossari e nicchie cinerarie.
3. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal Regolamento Regionale n. 6/2004.
4. Il rilascio delle concessioni è subordinato al versamento della relativa tariffa stabilita dalla G.C. con proprio atto, da versare all'atto della domanda di concessione.
5. Il diritto d'uso di una sepoltura è traslato attraverso una concessione amministrativa avente ad oggetto un bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
6. Le assegnazioni delle aree o manufatti cimiteriali devono essere assentite e regolamentate da concessioni-contratto redatte nella forma della scrittura privata, prevista dal vigente Regolamento per la disciplina dei contratti.
7. Il rilascio della concessione – contratto è subordinato al pagamento della relativa tariffa stabilita dalla Giunta Comunale con proprio atto.
8. La concessione in uso delle sepolture di cui al presente articolo non può essere trasferita a terzi,
9. Dalla data di rilascio della concessione e fino alla sepoltura dell'avente diritto il Sindaco può disporre del loculo per la tumulazione provvisoria di altra salma per necessità, fermo restando il diritto del concessionario.
10. Ogni concessione-contratto deve contenere l'individuazione dello spazio e/o del manufatto concesso, le clausole e condizioni essenziali, nonché le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, la concessione contratto deve indicare:
 - a) la natura della concessione e la sua identificazione
 - b) il numero dei posti assegnati;

- c) la durata;
- d) il/i concessionario/i con relativi dati anagrafici; tali soggetti coincidono con quelli indicati al comma 1 dell'art. 27 del presente regolamento. In presenza di concessione sottoscritta per procura, il concessionario viene individuato nel soggetto in nome e per conto del quale il procuratore agisce;
- e) il nome, il cognome e i dati anagrafici dei soggetti destinati ad essere accolti o, in caso di posti plurimi, i criteri per la loro precisa individuazione. Non è possibile che un soggetto sia titolare di diritto di sepoltura all'interno del cimitero di Cesate in più posti;
- f) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione ivi comprese le condizioni di decadenza;

ART.61

PAGAMENTI DILAZIONATI ED INSOLUTI

1. L'importo delle concessioni viene pagato interamente all'atto della domanda di concessione.
2. Sono autorizzate le dilazioni di pagamento, esclusivamente per il solo importo relativo alle concessioni cimiteriali con applicazione di interessi passivi al tasso legale vigente, previa istanza della parte interessata.
3. Il pagamento può essere dilazionato secondo i criteri stabiliti con deliberazione di G.C.
4. Gli insoluti di pagamento relativi a concessioni cimiteriali, espletate le normali attività rivolte al recupero credito (lettera di sollecito mediante R.R. da parte del Comune), danno origine alle procedure previste dalla legge in materia di riscossione coattiva (concessionario o eredi fino al sesto grado del defunto in caso di decesso del concessionario).
5. In caso di mancato pagamento a seguito di riscossione coattiva le salme saranno traslate e inumate in campo comune con provvedimento del Sindaco.
6. Il Comune/ente gestore provvede semestralmente alla redazione dell'elenco dei soggetti morosi per i quali attivare la riscossione coattiva.

ART 62

(MODALITÀ DI CONCESSIONE)

1. I colombari ed ossari/cinerari a pagamento vengono assegnate, per quanto riguarda i loculi fuori terra partendo dall'angolo sinistro in basso verso l'alto con andamento sinusoidale, fino al completamento del blocco.
2. In deroga a quanto stabilito dal primo comma è ammessa la concessione di loculi nella prima e nella seconda fila in basso alla campata, ossari e cinerari nella prima/seconda /terza/quarta fila in basso alla campata rispettando l'ordine indicato nel comma uno nel caso di familiare superstite coniuge o convivente more uxorio risultante da risultanze anagrafiche – stato di famiglia affetto da grave forma d'invalidità (invalidità permanente di deambulazione con uso di carrozzine, amputazione arti inferiori) comprovate da certificazione rilasciata dai competenti organi sanitari dell'ASL.
3. Le tombe sia individuali che a più posti sono assegnati senza soluzione di continuità, in ordine di campo ed in ordine di posto.
4. Non si procede all'apertura di nuovi corpi di loculi, ossari e tombe sino a completo esaurimento di quelli in uso.
5. L'assegnazione avviene osservando come criterio di priorità la data e l'ora di presentazione della domanda di concessione.

ART 63

(DURATA DELLE CONCESSIONI)

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente, sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. n. 285/1990, fatte salve le concessioni pregresse poste in essere prima dell'entrata in vigore di detta normativa.
La durata è fissata:
 - in 99 anni dalla stipula della concessione per le aree destinate alla costruzione di Cappelle Gentilizie;
 - in 10 anni per i loculi e tombe areati/e dalla stipula della concessione cimiteriale

- in 30 anni dalla stipula della concessione per i loculi individuali, gli ossari e le nicchie cinerarie individuali, le sepolture private in tombe singole o doppie quadruple con vestibolo prefabbricate o tombe campo giardino ;

La durata della tumulazione in sovrapposizione di urne contenenti resti ossei/urne cinerarie si uniforma alla durata del contratto esistente che dà diritto alla sovrapposizione e al pagamento della relativa tariffa della concessione stabilita con deliberazione della G.C.;

2. È consentito il prolungamento della concessione per un numero minimo di anni pari a quelli occorrenti, unitamente ai residui, a raggiungere il limite minimo di venti anni ad un massimo di trenta di tumulazione a coloro ai quali fosse stata concessa in vita. Per il prolungamento di concessione del coniuge o convivente more uxorio è dovuto il canone stabilito in tariffa, calcolato proporzionalmente sulla base del periodo di prolungamento richiesto. Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri, con riferimento al periodo dal giorno della sottoscrizione della concessione al giorno della effettiva tumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.
3. E' consentito rinnovare una concessione scaduta per un periodo di durata variabile di 10, 20 o 30 anni, anche più di una volta, purché il periodo complessivo dei rinnovi non sia superiore a 30 anni (ad esclusione dei loculi/tombe areate), previa richiesta degli interessati e verifica della disponibilità dei posti da parte dell'Amministrazione. La tariffa della concessione è quella in vigore al momento della richiesta di rinnovo parametrata in funzione della durata prescelta. *(comma così modificato con deliberazione di C.C. n. 3 del 08/02/2017)*
4. Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa, che coincide con la data di sottoscrizione della relativa concessione.
5. Le concessioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la loro durata, il regime indicato nell'atto di concessione.
6. Per le concessioni cimiteriali vigenti aventi durata diversa rispetto a quanto previsto al comma 1, alla scadenza, non sarà possibile procedere al di rinnovo, di cui al predetto comma.
7. Le concessioni perpetue stipulate anteriormente al 10 febbraio 1976 mantengono il loro regime a tempo in determinato fatte salve le ipotesi di revoca stabilite dall'art. 92, 2° comma, del D.P.R., n. 285/1990 ovvero "qualora siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero
8. Tutte le concessioni cimiteriali perpetue rilasciate successivamente alla data 09.02.1976 ovvero alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 803 del 21/10/1975 devono intendersi a tempo determinato per la durata di 99 anni dalla data del rilascio.

ART. 64

(MODALITÀ DI CONCESSIONE DI CAPPELLE GENTILIZIE)

1. La concessione in uso di cappelle di famiglia già realizzate dall'Amministrazione Comunale o di aree per la costruzione di cappelle di famiglia, può essere fatta, dietro presentazione di domanda, a favore di:
 - a) una famiglia;
 - b) più famiglie;
 - c) ad enti, corporazioni, fondazioni, comunità non aventi scopo di lucro
2. La concessione s'intende fatta a favore del richiedente e della sua famiglia ad esclusione di ogni altro.
3. Il diritto d'uso della Cappella Gentilizia è riservato al Concessionario e alla sua famiglia. La famiglia del Concessionario deve intendersi composta da ascendenti e discendenti in linea retta; fratelli e sorelle (germani, consanguinei, uterini); generi e nuore, parenti in linea collaterale ed affini fino al quarto grado.
4. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.
5. Nella cappella hanno diritto di sepoltura tutti i soggetti rientranti nella categoria di cui al precedente comma, secondo le designazioni effettuate dal/dai titolare/i della concessione nell'atto di concessione stesso o in atto successivo. In ogni caso il diritto di sepoltura si esercita sino al completamento della capienza dei posti disponibili nella cappella.
6. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione ai sensi della legge 445/2000 da presentare all'Ufficio di Stato Civile.

7. I casi di convivenza con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata con la stessa procedura di cui al comma precedente.
8. E' pure consentita la tumulazione di persone che abbiano acquisito in vita particolari benemerienze, debitamente accertate, con i soggetti di cui al precedente articolo. A titolo esemplificativo e non esaustivo per benemerienza si intende:
 - persone che abbiano prestato assistenza medica o sanitaria;
 - persone che abbiano prestato assistenza o compiuto azioni di soccorso o salvamento;
 - persone che abbiano compiuto atti particolarmente significativi di solidarietà; nei confronti del concessionario della cappella di famiglia.
9. Rimangono escluse dal diritto all'uso dalla sepoltura tutte le persone che non risultano legate al titolare della concessione fatto salvo il limite massimo di 99 anni dal rilascio.
10. La concessione conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
11. Il titolare della concessione ha facoltà di escludere dalla sepoltura uno o più determinati soggetti di cui al comma 4.
12. Non potrà essere fatta concessione di aree per costruzione di cappelle o di cappelle di famiglia già realizzate dall'Amministrazione Comunale, per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.
13. La concessione in uso delle cappelle non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.
14. La concessione in uso di cui al precedente punto 1 viene rilasciata a titolo gratuito agli enti o Associazioni riconosciuti dallo Stato che ne facciano richiesta che operano a Cesate e/o persone fisiche che hanno dato lustro e un importante contributo alla crescita della comunità cesatese. Tale riconoscimento verrà di volta in volta formalizzato dal consiglio Comunale.
15. Qualora sia accertata una eccedenza delle cappelle di famiglia esistenti rispetto alle richieste di concessione avanzate da privati, è data facoltà alla Giunta Comunale di procedere nel modo ritenuto più idoneo al fine di garantire il più possibile l'utilizzo delle stesse.
16. Le sepolture collettive (cappelle gentilizie e tombe di famiglia) devono indicare visibile:
 - il nome di famiglia del concessionario;
 - l'Ente morale o la Comunità di appartenenza

ART.65

(MODALITÀ DI CONCESSIONE DI LOCULI, OSSARI E TOMBE)

1. I loculi e le tombe possono contenere un solo feretro
2. Ogni celletta ossario o nicchia cineraria è capace di una sola cassetta e/o urna cineraria contenente resti mortali o ceneri. Se le dimensioni degli ossari lo consentono il comune concede il collocamento di un massimo di 2 urne contenenti le ceneri.
3. E' consentita la posa di due cassette contenenti resti salma o ceneri in loculi, in loculi di cappella, o tombe purché non interferiscano con il feretro ed abbiano le caratteristiche richieste dall'art. 36 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria e dal R.R. n. 6/2004 e siano rispettati i rapporti di parentela, affinità, coniugio, convivenza ed eventuale benemerienza all'atto del decesso.
4. La concessione a pagamento di cui al precedente comma può concedersi solo in presenza del cadavere e/o ceneri e resti. E' consentita la concessione d'uso di loculo o celletta ossario o nicchie cinerarie, a persona in vita per consentire un futuro affiancamento del coniuge e/o del convivente more uxorio. Il vincolo di convivenza si presume accertato, fino a prova contraria, sulla base delle risultanze anagrafiche (stato di famiglia), verificata la disponibilità dei posti da parte dell'Amministrazione Comunale.
5. Il diritto di sepoltura non può essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo.

ART.66

(JUS SEPULCHRI)

1. Si definisce jus sepulchri il diritto passivo di ottenere la sepoltura in un sepolcro privato.
2. I soggetti titolari di tale diritto sono quelli indicati negli articoli del presente capo.
3. Lo jus sepulchri è nei fatti, una mera aspettativa legittima, in quanto è travolto ed estinto al verificarsi del decorso del termine di 20 anni dalla morte del concessionario, o in caso di più concessionari, dalla morte

dall'ultimo avente diritto. Ciò in quanto la decorrenza di tale termine di 20 anni comporta l'estinzione della famiglia che è una delle cause di cessazione della concessione cimiteriale come previsto nel presente regolamento.

4. Nell'ipotesi di morte del concessionario, non è ammessa l'acquisizione da parte di altri soggetti della predetta qualità di concessionario, limitandosi il subentro per il solo diritto di jus sepulchri. Pertanto l'individuazione delle persone destinate alla sepoltura nel sepolcro privato oggetto della concessione è sempre valutata, sulla base delle relazioni intercorrenti con il concessionario originario (ovvero fondatore del sepolcro).

CAPO II: MODALITA' DI CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE

ART. 67

(CAUSE DI CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE)

1. Le concessioni cessano per:
 - a) rinuncia;
 - b) decadenza;
 - c) revoca;
 - d) estinzione (scadenza, soppressione cimitero,).

In tali casi i manufatti cimiteriali e tutti gli elementi ad essi connessi e/o accessori con funzioni decorative, commemorative e simili, qualora non ricorrano i presupposti per altra destinazione di cui al presente regolamento (richiesta degli eredi), sono acquisiti direttamente nel patrimonio indisponibile del Comune.

ART.68

(RINUNCIA)

1. In caso di rinuncia alla concessione cimiteriale spetta al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinunciatari, il rimborso di una somma al netto delle spese contrattuali, pari a:
 - a) In caso il posto per la sepoltura sia stato utilizzato:
50% del costo della concessione nel caso di rinuncia entro anni 2 (due) dalla stipula della concessione stessa.
Non è previsto alcun rimborso in caso di rinuncia oltre anni 2 (due).
 - b) In caso il posto per la sepoltura non sia stato utilizzato:
60% del costo della concessione nel caso di rinuncia entro 2 (due) anni dalla stipula della concessione
2. La domanda di rinuncia deve essere sottoscritta dal concessionario. In caso di decesso del concessionario, la rinuncia può essere sottoscritta dai soggetti così come individuati nell'art. 27 del presente regolamento ritenendo sussistere una presunzione che chi agisce lo faccia in nome e per conto di tutti gli aventi diritto. Resta inteso che in caso di controversia tra gli aventi diritto questa deve essere risolta tra le parti, rimanendo il Comune del tutto estraneo ed esente da responsabilità derivante dalle azioni dei singoli, limitandosi a lasciare la situazione immutata nello stato di fatto in cui si trova al sorgere della controversia.
3. Rinuncia a concessione di aree libere:
Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere per la costruzione di Cappelle Gentilizie o Tombe di Famiglia entro 24 mesi dalla sottoscrizione della concessione dell'area, quando non siano state eseguite opere di costruzione; a fronte della rinuncia, sarà effettuato un rimborso in misura del 50% dell'importo pagato.
La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

ART.69

(DECADENZA)

1. La decadenza della concessione cimiteriale può essere dichiarata dall'Amministrazione nei seguenti casi:
 - a) Quando vi sia utilizzo da parte di salme di persone alle quali le concessioni non è riservata;
 - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o speculazione;
 - c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso di sepoltura;

- d) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione,
 - e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto;
2. La dichiarazione di decadenza è adottata previa diffida al concessionario agli aventi titolo se reperibili: In caso di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'Albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 60 giorni consecutivi.
 3. La dichiarazione di decadenza, compete al Sindaco in base all'accertamento dei relativi presupposti da parte del Responsabile Servizi Cimiteriale. Pronunciata la decadenza della concessione si provvede d'ufficio alla traslazione delle salme, resti, ceneri, in campo comune, in campo di mineralizzazione, in ossario comune o in cinerario comune, secondo le disposizioni del titolo III, capo IV. In seguito il Responsabile dell'ufficio tecnico disporrà per la demolizione delle opere o per il loro restauro a secondo dello stato, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

ART.70 (REVOCA)

1. La revoca della concessione discende da un provvedimento dell'Amministrazione comunale, in presenza di motivi di pubblico interesse e/o tutela di opere di interesse storico ed artistico.
2. Il ricorso all'istituto della revoca della concessione costituisce una facoltà per il Comune, il cui esercizio deve essere adeguatamente motivato.
3. In particolare è facoltà dell'Amministrazione di ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
4. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata , previo accertamento dei relativi presupposti. In tal caso verrà concesso agli aventi diritto l'uso a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di durata eventualmente eccedente i 99 anni della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia sepoltura alla nuova, nonché per il deposito temporaneo delle salme, ove necessario.
5. Qualora si verificchino le necessità descritte al 3° comma, l'Amministrazione dovrà dare notizia dell'avvio del procedimento.
6. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario, o in mancanza ai titolari dello jus sepulchri e/o agli aventi titolo indicati all'art. 30 del presente regolamento. In caso di irreperibilità si effettuerà un pubblicazione all'albo del Comune ed al cimitero, almeno 60 giorni prima di adottare l'atto, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato, la traslazione ha luogo anche in assenza del concessionario.

ART.71 (ESTINZIONE)

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del Cimitero e , in quest'ultimo caso nel rispetto di quanto disposto dall'art. 26 del R.R. n. 6/2004.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree e manufatti, gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, fotografie, decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvede il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nell'ossario comune o nel cinerario comune.

TITOLO IV –LAVORI PRIVATI NEL CIMITERO- IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I: ILLUMINAZIONE VOTIVA

ART.72

(SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE ELETTRICA)

1. Il servizio di illuminazione elettrica è riservato al Comune che lo esercita con diritto di esclusività in una delle forme indicate dall'articolo 2, comma 3 del presente Regolamento.

CAPO II:IMPRESE E LAVORI PRIVATI

ART.73

(ACCESSO AL CIMITERO)

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, in possesso delle dovute licenze e autorizzazioni, a loro libera scelta ed ottenere dall'ufficio tecnico i titoli autorizzativi a seconda dell'intervento richiesto.
E' vietata qualsiasi operazione di vendita o di offerta di servizio all'interno del cimitero.
2. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc. e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere che richiedono un'esportazione di materiale dal cimitero è sufficiente ottenere il permesso del responsabile ufficio tecnico
3. E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
4. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

ART. 74

(RESPONSABILITÀ – POLIZZA ASSICURATIVA)

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore cui sono stati affidati i lavori.
2. I titoli abilitativi per la costruzione delle cappelle gentilizie e delle tombe di famiglia sono subordinati alla presentazione di una polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi i che garantisca sia i danni alle opere del comune che quelli alle opere private nell'esecuzione dei lavori, con un massimale assicurato di almeno € 500.000,00=. La polizza assicurativa può essere prestata dall'impresa appaltatrice dei lavori.

ART. 75

(RECINZIONE AREE - MATERIALI DI SCAVO)

1. Nella costruzione di tombe di famiglia e cappelle gentilizie l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
2. È vietato occupare spazi pubblici attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche.

ART.76

(INTRODUZIONE E DEPOSITO DI MATERIALI)

1. È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi interni prescritti dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico, evitando di spargere

materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

2. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario per il trasporto e carico/ scarico dei materiali. È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc..

ART.77 (LAVORI NEL CIMITERO)

1. Nell'interno del cimitero è vietata la lavorazione dei materiali; questi devono esservi introdotti soltanto a lavorazione ultimata. Si fa eccezione per i tagli, per la connessione delle piastre, per le iscrizioni su lapidi e monumenti già in opera e per quant'altro il funzionario competente riconosca indispensabile eseguirsi in luogo.
2. Le imprese, per l'esecuzione dei lavori, devono rispettare l'orario di apertura e chiusura dei cimiteri, Il ritiro delle lastre di chiusura dei loculi, da parte delle imprese incaricate nei giorni feriali di apertura dei cimiteri, con l'esclusione dei giorni di sabato, deve avvenire mediante la consegna, al custode del cimitero, di copia dell'autorizzazione rilasciata dall'ufficio tecnico.
3. E' vietato lavorare nei giorni festivi, di sabato e nel giorno feriale di chiusura, salvo particolari esigenze tecniche, in tal caso è da richiedersi autorizzazione al funzionario competente.
4. Sono vietati altresì:
 - a) l'inizio dei lavori di fondazione per la posa in opera dei monumenti alla vigilia dei giorni festivi;
 - b) l'inizio dei lavori per la costruzione di cappelle gentilizie e tombe di famiglia dal 15 ottobre al 5 novembre;
 - c) attività di lavoro e introduzione di materiali, anche per tombe individuali, dal 25 ottobre al 5 novembre, salvo eventuali modificazioni per esigenze di calendario.
5. La terra di risulta ed i rottami provenienti dai lavori indicati nel comma precedente dovranno essere sollecitamente asportati dal cimitero a cura e spese dell'esecutore dei lavori, od ammassati nei luoghi e nei modi che verranno indicati dal funzionario competente o conferiti alle discariche

ART. 78 (VIGILANZA)

1. Il Responsabile dell'Ufficio tecnico incaricato vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.
2. L'Ufficio Tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari.

ART.79 (ATTRIBUZIONI AI SERVIZI TECNICI)

1. Oltre a quanto già previsto in specifici articoli del presente regolamento, spetta al Servizio Lavori Pubblici la manutenzione del cimitero, e a tal fine provvede a:
 - a) studiare, a richiesta dell'Amministrazione, il piano di distribuzione delle fosse dei campi comuni e delle aree per le cappelle e per le tombe private (se non già individuate nel piano cimiteriale);
 - b) predisporre i progetti di costruzione dei colombari, delle celle ossario e di altre sepolture a tumulazione che il Comune intenda realizzare;
 - c) eseguire la cordonatura perimetrale dei campi con la numerazione dei posti da cedere ai privati;
 - d) assicurare la manutenzione e la pulizia dei colombari e della cappella di proprietà comunale;
 - e) provvedere all'allestimento ed alla manutenzione della tombinatura del cimitero per il deflusso e lo smaltimento delle acque meteoriche;
 - f) provvedere alla manutenzione della sala autopsia e camera mortuaria e dei vani di servizio per il personale addetto al cimitero e per il pubblico;

2. Il Servizi Lavori Pubblici e Manutenzioni ha inoltre il compito di sorvegliare la posa di lapidi e monumenti che si effettuano nel cimitero, assicurandosi, con la collaborazione degli addetti al cimitero che vengano eseguite secondo le specifiche dichiarate.
3. Il Servizio Edilizia Privata ha il compito di sorvegliare tutte le costruzioni private che si effettuano nel cimitero, assicurandosi che vengano eseguite secondo il progetto approvato e nel luogo assegnato.

CAPO III: PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO

ART.80

(OBBLIGHI E DIVIETI PER IL PERSONALE DEI CIMITERI)

1. Il personale del cimitero, anche alle dipendenze di terzi affidatari, è tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nel cimitero.
2. Il personale del cimitero è altresì tenuto:
 - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alle caratteristiche del luogo;
 - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza;
 - d) a non segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - e) a non trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
3. Al personale suddetto è vietato:
 - a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto dei privati nell'orario di lavoro;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte, per le attività d'istituto.
4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare, nonché violazione degli obblighi contrattuali, in caso di appalto o concessione del servizio.
5. Il personale del cimitero è sottoposto a tutte le misure in materia di prevenzione degli infortuni e di malattie connesse con l'attività lavorativa svolta.

TITOLO V: DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I: DISPOSIZIONI VARIE

ART.81

(REGISTRO GIORNALIERO DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI)

1. Gli operatori cimiteriali sono tenuti a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 e 53 del D.P.R. n. 285/1990, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.

CAPO II: NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 82

(EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO)

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Il provvedimento del Sindaco con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di cui trattasi.

ART. 83
(CONCESSIONI PREGRESSE)

1. Le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.
2. La durata delle concessioni cimiteriali stipulate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento nel caso di tombe in sovrapposizione prive dello spazio esterno necessario alla movimentazione del feretro si intende a decorrere dalla data dell'ultima sepoltura.
3. Nel caso sia accertato che una concessione in regime di perpetuità risulti in evidente stato di abbandono per più di mesi 12 (dodici) successivi il 99° anno della stipula della concessione, la stessa viene revocata d'ufficio dopo aver esperite le opportune indagini e procedure di richiamo presso gli aventi titolo.

ART. 84
(SEPOLTURE PRIVATE A TUMULAZIONI PREGRESSE - MUTAMENTO DEL RAPPORTO CONCESSORIO)

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, ovvero non sia reperibile, trova applicazione l'istituto dell'"immemorabile", quale presunzione "*juris tantum*" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione, decorrente dalla data della prima tumulazione riportata sulla lastra tombale, entro il limite massimo di 99 (novantanove).
2. L'Amministrazione Comunale può stabilire che il riconoscimento di tale diritto avvenga in via amministrativa, anziché ordinariamente in via giurisdizionale. In tal caso lo stesso provvedimento determinerà le procedure, la documentazione e gli altri elementi necessari per far luogo al provvedimento di riconoscimento.
3. Salvo quanto già previsto dal Titolo III, Capo V – "Concessioni" e dal D.P.R. 285/90 la concessione a regime perpetuo cessa quando il concessionario, ovvero il legittimo erede, richieda modificazioni al manufatto, nei limiti previsti dalla normativa. La concessione è sostituita ex novo con altra a tempo determinato, per la durata prevista dal presente regolamento e al pagamento della tariffa determinata dalla Giunta Comunale .

ART. 85
(NORMA FINALE E DI RINVIO)

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme statali e regionali in vigore già citate all'art1 e inoltre:
 - al Codice Civile, Libro I, Titolo IV, artt. 48 – 68 "Dell'assenza e della morte presunta"
 - Legge 29.12.1993, n. 578 e D.M. 22.08.1994, n. 582 " Norme e Regolamento per l'accertamento e la certificazione di morte"
 - al D.P.R. 3.11.2000,n. 396 "Nuovo Regolamento dello Stato Civile" artt.71 -83
 - D.M. 5.04.2002 "Nuovo formulario di Stato Civile"
 - A tutte le normative e disposizioni vigenti in materia

ART.86
(ENTRATA IN VIGORE)

1. Il presente Regolamento verrà pubblicato all'Albo Pretorio per trenta giorni consecutivi ed entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del suddetto termine.

APPENDICE (Definizioni)

Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni di cui all'art. 2 del regolamento regionale n. 6/2004.

- addetto al trasporto funebre: persona fisica titolare o dipendente, incaricata di pubblico servizio, appartenente ad impresa funebre preventivamente autorizzata ad eseguire il trasporto di feretri;
- animali di affezione: animali appartenenti alle specie zoofile domestiche, ovvero cani, gatti, criceti, uccelli da gabbia, cavalli sportivi e altri animali domestici di piccole o medie dimensioni, nonché altri animali che stabilmente o occasionalmente convivono con l'uomo;
- attività funebre: servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni: a) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari; b) vendita di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale; c) trasporto di cadavere, inteso come trasferimento della salma dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o crematorio;
- autofunebre: mezzo mobile autorizzato al trasporto di salme o cadaveri;
- avente diritto alla concessione: persona fisica che per successione legittima o testamentaria è titolare della concessione di sepoltura cimiteriale o di una sua quota;
- autopsia: accertamento delle cause di morte o di altri fatti riguardanti il cadavere, disposto dall'autorità giudiziaria;
- bara o cassa: cofano destinato a contenere un cadavere;
- cadavere: corpo umano privo delle funzioni vitali, di cui sia stata accertata la morte;
- cassetta resti ossei: contenitore di ossa o resti mortali assimilabili;
- cassone di avvolgimento in zinco: rivestimento esterno al feretro utilizzato per il ripristino delle condizioni di impermeabilità in caso di tumulazione in loculo stagno;
- ceneri: prodotto della cremazione di un cadavere, di ossa o di resti mortali assimilabili o di sito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- cinerario: luogo destinato alla conservazione di ceneri;
- cimitero: luogo di conservazione permanente di spoglie umane e di memoria storica per la collettività;
- cofano per trasporto salma: contenitore dotato di adeguata resistenza meccanica per il trasporto di una salma, atto ad impedirne la vista esterna e dotato di sistemi di garanzia contro la percolazione dei liquidi cadaverici;
- cofano di zinco: rivestimento, di norma interno alla bara, da utilizzare nella tumulazione in loculo stagno;
- colombaro o loculo o tumulo o forno: vano di adeguate dimensioni per la collocazione di un feretro, una o più urne cinerarie, una o più cassette di resti ossei, un contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- concessione di sepoltura cimiteriale: atto con il quale un soggetto avente titolo costituisce a favore di un terzo il diritto di uso di una porzione di suolo o manufatto cimiteriale. Si configura in una concessione amministrativa se rilasciata dal comune e in una cessione di un diritto reale d'uso, se disposta da un soggetto di diritto privato;
- contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi: contenitore biodegradabile e combustibile, in genere di legno, cartone o altro materiale consentito, atto a nascondere il contenuto alla vista esterna e di sopportarne il peso ai fini del trasporto, in cui racchiudere l'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- cremazione: riduzione in ceneri del feretro o del contenitore di parti anatomiche riconoscibili o dell'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o di ossa;
- crematorio: struttura di servizio al cimitero destinata, a richiesta, alla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili, ossa;
- decadenza di concessione cimiteriale: atto unilaterale della pubblica amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per inadempimento del concessionario;
- deposito mortuario: luogo destinato alla sosta temporanea di feretri, urne cinerarie, cassette di resti ossei, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, in attesa di sepoltura o cremazione;

- deposito di osservazione: luogo nel quale mantenere in osservazione una salma per evidenziarne eventuali segni di vita, prima dell'accertamento di morte;
- deposito temporaneo: sepoltura o luogo destinati alla collocazione temporanea di feretri, cassette di resti ossei, urne cinerarie, in attesa della tumulazione definitiva;
- dispersione: versamento del contenuto di un'urna cineraria in un luogo all'interno del cimitero, sia all'aperto che al chiuso, o all'esterno del cimitero, in natura;
- esiti di fenomeni cadaverici trasformativi: trasformazione di cadavere o parte di esso in adipocera, mummificazione, codificazione;
- estinzione di concessione cimiteriale: cessazione della concessione alla naturale scadenza;
- estumulazione: disseppellimento di un cadavere precedentemente tumulato;
 - a) ordinaria: estumulazione eseguita scaduta la concessione, ovvero, prima di tale data, qualora si deve procedere in loco ad altra tumulazione, dopo un periodo di tempo pari ad almeno venti anni, se eseguita in loculo stagno, e dieci anni, se eseguita in loculo aerato;
 - b) straordinaria: estumulazione eseguita prima della scadenza della concessione, ovvero prima dei venti anni se eseguita in loculo stagno e prima dei dieci anni, se eseguita in loculo areato;
- esumazione: disseppellimento di un cadavere precedentemente inumato;
 - a) ordinaria: esumazione eseguita scaduto il turno ordinario di inumazione fissato dal comune;
 - b) straordinaria: esumazione eseguita prima dello scadere del turno ordinario di inumazione;
- feretro: insieme della bara e del cadavere ivi contenuto;
- fossa: buca, di adeguate dimensioni, scavata nel terreno ove inumare un feretro o un contenitore biodegradabile;
- gestore di cimitero o crematorio: soggetto che eroga il servizio cimiteriale o di cremazione, indipendentemente dalla forma di gestione;
- giardino delle rimembranze: area definita all'interno di un cimitero in cui disperdere le ceneri;
- impresa funebre o di onoranze o pompe funebri: soggetto esercente l'attività funebre;
- inumazione: sepoltura di feretro in terra;
- medico curante: medico che ha assistito il defunto nel decorso diagnostico-terapeutico preliminare al decesso;
- obitorio: luogo nel quale mantenere in osservazione e custodire una salma, in attesa di procedere ad indagini autoptiche o del riconoscimento, o salme di persone decedute in luoghi pubblici o in abitazioni antigieniche;
- operatore funebre o necroforo o addetto all'attività funebre: persona che effettua operazioni correlate all'attività funebre, come previste dal relativo contratto collettivo nazionale di lavoro;
- ossa: prodotto della scheletrizzazione di un cadavere;
- ossario comune: ossario destinato alla conservazione indistinta di ossa;
- resti mortali: esiti di fenomeni cadaverici trasformativi rinvenuti a seguito di esumazione/estumulazione di cadaveri, rispettivamente dopo 10 e 20 anni dalla sepoltura, non completamente scheletrizzati;
- revoca di concessione cimiteriale: atto unilaterale della pubblica amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per motivi di pubblica utilità;
- riscontro diagnostico: accertamento delle cause di morte a fini esclusivamente sanitari ed epidemiologici;
- sala del commiato: luogo dove mantenere prima della sepoltura una salma e dove si svolgono i riti di commiato;
- salma: corpo inanimato di una persona fino all'accertamento della morte;
- sostanze biodegradanti: prodotti a base batterico enzimatica che favoriscono i processi di scheletrizzazione del cadavere, o la
- ripresa dei processi di scheletrizzazione, in esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- spazi per il commiato: luoghi all'interno o all'esterno del cimitero, anche attigui al crematorio, nei quali vengono deposti i feretri e si svolgono riti di commiato, nonché gli spazi pubblici idonei ai funerali civili;
- tanatoprassi: processi di tanatocosmesi e di limitato rallentamento nel tempo dei processi putrefattivi con lo scopo di migliorare la presentabilità del cadavere;
- tomba di famiglia o cappella gentilizia: sepoltura a sistema di inumazione o tumulazione, con capienza di più posti, generalmente per feretri, con adeguato spazio anche per collocazione di cassette di resti ossei e di urne cinerarie;

- traslazione: operazione di trasferimento di feretro interna o esterna al cimitero da una sepoltura ad un'altra;
- trasporto di cadavere: trasferimento di un cadavere dal luogo di decesso o rinvenimento al cimitero, al luogo di onoranze, al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione sono compresi il collocamento del cadavere nella bara, il prelievo del feretro e il suo trasferimento, la consegna al personale incaricato delle onoranze, delle operazioni cimiteriali o della cremazione;
- trasporto di salma: trasferimento di salma dal luogo di decesso o di rinvenimento al deposito di osservazione, al luogo di onoranze, all'obitorio, alle sale anatomiche, alla sala del commiato, alla propria abitazione, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione sono compresi il collocamento della salma nel cofano, il prelievo di quest'ultimo, il trasferimento e la consegna al personale incaricato della struttura di destinazione;
- tumulazione: sepoltura in loculo, nicchia, forno, tomba di famiglia, di feretro, cassetta di resti ossei o urna cineraria, contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- urna cineraria: contenitore di ceneri.

Allegata tabella dei gradi di parentela ed affinità
(artt. 77 e 78 del Codice Civile)

P A R E N T E L A	Gradi	In linea retta	In linea collaterale
	1°	I genitori e il figlio	
	2°	L'avo e l'ava (i nonni) e il nipote	I fratelli e le sorelle
	3°	Il bisavolo o la bisavola (bisnonni) e il pronipote	Lo zio la zia ed il nipote da fratello o sorella
	4°	Il trisavolo o la trisavola (trisavi) e il trinipote (abnipote)	Il prozio (prozio è il fratello dell'avo) o la prozia e il pronipote da fratello o sorella; i cugini di 1° grado cioè figli di fratelli o sorelle
	5°	Il quartavolo e il figlio dei trinipote	I secondi cugini (figli di un fratello) con il nipote in linea retta di altro fratello; il fratello del bisavolo e il nipote di questi
	6°	Il quintavolo e il figlio del figlio del trinipote	I terzi cugini, cioè i figli dei figli di due fratelli; il figlio del fratello del bisavolo ed il pronipote di questi

Parentela: vincolo che unisce persone che discendono da uno stesso stipite

A F F I N I T À	Gradi	Affini
	1°	Suocero e genero (in quanto la moglie è parente di primo grado con il proprio padre), suocero e nuora
	2°	Marito e fratello della moglie (in quanto la moglie è parente di secondo grado con il proprio fratello), moglie e sorella del marito etc
	3°	Zio del marito rispetto alla moglie (lo zio è parente di terzo grado rispetto al marito-nipote), zia della moglie rispetto al marito
4°	Cugino del marito rispetto alla moglie (i cugini sono, fra di loro, parenti di quarto grado)	

Affinità: vincolo che unisce un coniuge ai parenti dell'altro coniuge

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA	1
TITOLO I –DISPOSIZIONI GENERALI	2
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	2
Art. 1 (oggetto).....	2
Art. 2 (competenze).....	2
Art. 3 (responsabilità).....	3
Art.4 (servizi gratuiti e a pagamento).....	3
Art.5 (Atti a disposizione del Pubblico).....	3
CAPO II –DEPOSITO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI.....	4
Art. 6 (depositi di osservazione)	4
CAPO III - FERETRI.....	4
Art. 7 (deposizione dei cadaveri nei feretri).....	4
Art. 8 (chiusura feretri).....	4
Art. 9 (caratteristiche dei feretri per le inumazioni, tumulazione, cremazione e trasporti).....	5
Art.10 (fornitura gratuita dei feretri)	6
Art. 11 (piastrina di riconoscimento)	6
CAPO IV – SERVIZIO FUNEBRE E TRASPORTI FUNEBRI	6
Art. 12 (il servizio funebre).....	6
Art. 13 (trasporti funebri).....	6
Art. 14 (orari)	7
Art. 15 (trasporto delle salme).....	7
Art. 16 (norme generali per i trasporti)	7
Art. 17 (trasporti in luogo diverso dal cimitero)	8
Art. 18 (trasporti all'estero o dall'estero)	8
Art. 19 (trasporto di ceneri e resti)	8
Art. 20 (riti religiosi)	8
CAPO V:IMPRESE POMPE FUNEBRI.....	9
Art.21 (Funzioni – licenza)	9
Art.22 (Divieti).....	9
TITOLO II: CIMITERO	9
CAPO I CIMITERO.....	9
Art. 23 (ubicazione).....	9
Art. 24 (vigilanza e programmazione)	10
Art. 25 (reparti speciali)	10
Art 26 (ammissione nel cimitero).....	10
Art. 27 (Soggetti titolari del diritto di disporre dei cadaveri).....	11
CAPO II:DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO CIMITERIALE	11
Art. 28 (Disposizioni generali).....	11
Art. 29 (Piano cimiteriale).....	11
CAPO III:INUMAZIONE E TUMULAZIONE	12
Art. 30 (Inumazione)	12
Art. 31 (Cippo)	12
Art. 32 (dimensione del cippo).....	12
Art. 33 (Tumulazione).....	12
Art. 34 (Aggiunta cassetina)	14
Art. 35 (Tumulazioni provvisorie)	14
CAPO IV:ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI	14
Art. 36 (Esumazioni).....	14
Art. 37 (Esumazioni ordinarie).....	15
Art. 38 (Esumazioni straordinarie).....	15
Art.39 (Estumulazioni).....	16
Art. 40 (Estumulazioni ordinarie)	16
Art. 41 (Estumulazioni straordinarie).....	17
Art. 42 (Oggetti da recuperare)	17
Art. 43 (Disponibilità dei materiali)	17

CAPO V :CREMAZIONE	18
Art. 44 (Crematorio).....	18
Art. 45 (Modalità per il rilascio della autorizzazione della cremazione)	18
Art. 46 (Urne cinerarie).....	19
Art. 47 (Affidamento e dispersione delle ceneri.).....	19
CAPO VI :NORME DI POLIZIA VIGENTI IN AMBITO CIMITERIALE	20
Art. 48 (Giorni e orari di apertura del cimitero).....	20
Art. 49 (Disciplina dell'ingresso).....	20
Art.50 (circolazione dei veicoli all'interno del cimitero)	21
Art.51 (Divieti speciali).....	21
Art. 52 (Riti funebri)	21
CAPO VII:CONSTRUZIONE, ORNAMENTAZIONE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE IN CONCESSIONE	22
Art 53 (Lastre per loculi, ossari e cinerari)	22
Art 54 (ornamentazione di loculi, ossari e nicchie cinerarie).....	22
Art.55 (Monumenti per sepolture a pagamento)	22
Art 56 (Costruzione di cappelle)	23
Art. 57 (Manutenzione).....	23
Art. 58 (Materiale ornamentale).....	23
Art. 59 (Fiori e piante ornamentali).....	24
TITOLO III :CONCESSIONI	24
CAPO I :TIPOLOGIE E MANUTENZIONI DELLE SEPOLTURE	24
Art.60 (Disposizioni di carattere generale)	24
ART.61 Pagamenti dilazionati ed insoluti	25
Art 62 (Modalità di concessione)	25
Art 63 (Durata delle concessioni).....	25
Art. 64 (Modalità di concessione di cappelle gentilizie).....	26
Art.65 (Modalità di concessione di loculi, ossari e tombe).....	27
Art.66 (Jus sepulchri).....	27
CAPO II:MODALITA' DI CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE.....	28
Art. 67 (Cause di cessazione della Concessione).....	28
Art.68 (Rinuncia)	28
Art.69 (Decadenza)	28
Art.70 (Revoca).....	29
Art.71 (Estinzione)	29
TITOLO IV –LAVORI PRIVATI NEL CIMITERO- IMPRESE DI POMPE FUNEBRI.....	30
CAPO I: ILLUMINAZIONE VOTIVA.....	30
Art.72 (Servizio di illuminazione elettrica).....	30
CAPO II:IMPRESE E LAVORI PRIVATI	30
Art.73 (Accesso al cimitero)	30
Art. 74 (Responsabilità – polizza assicurativa	30
Art. 75 (Recinzione aree - Materiali di scavo)	30
Art.76 (Introduzione e deposito di materiali).....	30
Art.77 (Lavori nel cimitero)	31
Art. 78 (Vigilanza)	31
Art.79 (Attribuzioni ai servizi tecnici)	31
CAPO III:PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO.....	32
Art.80 (Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri).....	32
TITOLO V:DISPOSIZIONI VARIE E FINALI.....	32
CAPO I:DISPOSIZIONI VARIE.....	32
Art.81 (Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali).....	32
CAPO II:NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI.....	32
Art. 82 (Efficacia delle disposizioni del Regolamento)	32
Art. 83 (Concessioni progressse)	33

Art. 84 (Sepolture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio).....	33
Art. 85 (Norma finale e di rinvio)	33
Art.86 (Entrata in vigore).....	33